



A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:
MASSONERIA UNIVERSALE RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO COMUNE

GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE

DISCENDENZA OBEDIENZA PIAZZA DEL GESU

Costituzione e Regolamento



MASSONERIA UNIVERSALE
DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
COMUNIONE ITALIANA
GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE
DISCENDENZA OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESÙ 47/1b

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:



Decreto n. GM

NOI

Antonello Pinna 3.-.
Gran Maestro della Massoneria Universale di R.S.A.A.
Grande Oriente Internazionale
Discendenza Obbedienza Piazza del Gesù 47/1B

*In virtù dei poteri a Noi conferiti,
Viste le deliberazioni della Gran Loggia nelle Tornate straordinarie del
12 Novembre 2016 E.: V.:
Visti gli artt. 129 e 130 della Costituzione entrata in vigore il
12 Novembre 2016 E.:V.:*

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

ARTICOLO UNICO - La Costituzione annessa al presente Decreto
entra in vigore oggi 12 Novembre 2016 E.: V.: .

Dall'Oriente di Roma nella Valle del Tevere il 16° giorno del 5°
mese dell' A.: V.: L.: 6016 ed il 12 Novembre 2016 E.: V.: .

Il Gran Segretario Fr .: 3.:

Il Gran Maestro Fr .: Antonello Pinna 3.: 33.:

I “LANDMARKS”

La parola “Landmarks” significa “confini”, “limiti”, più estesamente, “pietre-termini”, “principi basilari”.

Le Logge di Rito Scozzese Antico ed Accettato si fondano tutte sull’osservanza dei “Landmarks”, cui debbono pienamente corrispondere i lavori delle Logge e l’attività massonica e profana dei liberi Muratori.

E’ opportuno aggiungere che le Grandi Costituzioni, accogliendo lo spirito informatore dei “Landmarks”, hanno dato un assetto definitivo alla Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato, un assetto immutabile nella sostanza, modificabile nelle forme, in rapporto ai tempi e alle nuove necessità, solo da un Convento o Congresso internazionale dei Supremi Consigli Federati.

- i modi di riconoscimento;
- la divisione della Massoneria Simbolica in tre gradi;
- la leggenda del terzo grado;
- il Governo della Comunione per mezzo di un Gran Maestro scelto tra i membri della Famiglia;
- la prerogativa del Gran Maestro di presiedere tutte le assemblee della Comunione, accordare dispense per il conferimento dei Gradi a termini abbreviati; accordare dispense per aprire e tenere Logge; fare Massoni a vista, cioè in Logge straordinarie;
- la necessità per i Massoni di riunirsi in Logge;
- la direzione delle Logge per mezzo di un Maestro e di due Sorveglianti;
- la necessità per ogni Loggia di essere regolarmente coperta;
- il diritto per ogni Massone di essere regolarmente rappresentato nelle Assemblee generali e di dare istruzioni ai rappresentanti;
- il diritto di appello alla Gran Loggia o Assemblea Generale Massonica contro le deliberazioni di una Loggia;
- il diritto di ogni Massone di visitare le Logge regolari;
- il diritto di ogni Loggia di esaminare i visitatori;

- la proibizione alle Logge di intromettersi negli affari di altre Logge o di conferire gradi a Fratelli di altre Logge;
- l'obbedienza di tutti i Fratelli ad una Giurisdizione Massonica;
- i requisiti per l'iniziazione;
- il credere nell'esistenza di Dio;
- il credere nella resurrezione della carne e nella vita eterna;
- il Libro Sacro, parte indispensabile del corredo di Loggia;
- tutti i Liberi Muratori sono uguali dinnanzi a Dio e si riuniscono in Loggia su uno stesso livello;
- il segreto dell'Istituzione;
- l'Istituzione di una società speculativa sopra un'arte operativa, l'uso simbolico e la spiegazione dei termini e degli arnesi di quell'arte per l'insegnamento morale e religioso;
- l'irrevocabilità dei " Landmarks".

COMPENDIO

degli Antichi obblighi e delle Norme che debbono essere lette dal Segretario (o dal facente funzione di Segretario) al MAESTRO ELETTO, prima della sua installazione nel Seggio della Loggia.

1. Tu sarai retto, veritiero ed obbediente alla Legge Morale.
2. Tu sarai cittadino sereno e di buon grado ti conformerai alle Leggi del Paese nel quale risiedi.
3. Tu non cospirerai contro il pubblico Governo ed accetterai le Decisioni dell'Autorità.
4. Tu rispetterai il Magistrato, lavorerai operosamente, ispirerai fiducia e ti comporterai onorevolmente verso gli Uomini.
5. Tu venererai gli originali Governatori e Patroni dell'Ordine della Libera Massoneria ed i loro regolari Successori, Supremo e Subordinati, secondo il loro Rango: ti sottometterai alle sentenze e deliberazioni dei Tuoi Fratelli, riuniti in Loggia generale, conformemente alle Costituzioni dell'Ordine.
6. Tu eviterai rancori e liti e ti guarderai da eccessi ed intemperanze.
7. Tu sarai cauto nell'agire, cortese verso i Fratelli, fedele alla tua Loggia.
8. Tu rispetterai i veri e sinceri Fratelli e scaccerai gli impostori e tutti i dissidenti dagli originali disegni della Libera Massoneria.
9. Tu promuoverai il benessere della Società, coltiverai le virtù sociali, porterai la conoscenza della Mistica Arte fin dove potranno giungere la tua influenza e la tua capacità.
10. Tu renderai omaggio al Gran Maestro ed ai Suoi Ufficiali regolarmente installati e ti conformerai strettamente ad ogni decisione della Gran Loggia.

11. Tu riconosci che non è nel potere di nessun uomo o gruppo di uomini fare innovazioni sul Corpo della Massoneria.
12. Tu parteciperai a tutte le riunioni e a tutte le Commissioni della Gran Loggia ogni qual volta sarai convocato e adempirai sempre a tutti i Doveri della Libera Massoneria.
13. Tu riconoscerai che nessuna Loggia può essere costituita senza il permesso del Gran Maestro e che nessun riconoscimento deve essere concesso ad alcuna Loggia irregolare e ad una persona in essa iniziata e che non si può formare un pubblico corteo di Massoni, rivestiti con le insegne dell'Ordine, senza una speciale licenza del Gran Maestro.
14. Tu riconoscerai che nessuno può essere regolarmente fatto Massone od essere accolto come membro di una Loggia, senza averne precedentemente data notizia e senza aver svolto la debita inchiesta sulla persona, e che nessun Fratello può esser promosso al Grado Superiore se non in stretta conformità alle Leggi della Gran Loggia.
15. Tu non ammetterai nella tua Loggia alcun visitatore senza il debito esame e senza attestati della sua Iniziazione in una Loggia regolare.

(Al termine della lettura, l'Ufficiale Installante s'indirizza al Maestro Eletto come segue:)

M.I. Ti sottometti a questi Antichi Obblighi e a queste Norme, e ti impegni a sostenerli come fecero i Maestri in tutti i tempi ?...

(Se la risposta è affermativa, la cerimonia dell'Installazione prosegue).

**OBBLIGHI
DI UN
LIBERO MASSONE**

Estratti
Dagli Archivi delle Logge d'oltre-mare
E da quelle di
INGHILTERRA, SCOZIA ed IRLANDA
Ad uso delle Logge
Per essere letti
Quando vengono fatti nuovi Fratelli, oppure
Quando il Maestro
Ne darà ordine

**Titoli Generali
degli obblighi
di un Libero Massone**

1. Di Dio e della Religione;
2. Del Magistero Civile, Supremo e Subordinato;
3. Della Logge.
4. Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni, Apprendisti.
5. Della direzione dell'Arte nel Lavoro.
6. Del contegno:
 - a. in Loggia riunita;
 - b. al termine della riunione e mentre i Fratelli sono ancora presenti;
 - c. quando i Fratelli si incontrano, senza la presenza di estranei, ma non in Loggia;
 - d. in presenza di estranei NON MASSONI;
 - e. in casa, tra le conoscenze;
 - f. verso un Fratello Sconosciuto.

Gli obblighi di un Libero Massone

I. DI DIO E DELLA RELIGIONE

Un Massone è obbligato dalla propria qualità (by his tenure) ad obbedire alla Legge morale e, se Egli ha ben compreso l'ARTE, non sarà mai uno stupido ateo, né un irreligioso libertino.

Egli, tra tutti gli Uomini, dovrebbe comprendere meglio che DIO non vede come vede l'Uomo, perché l'Uomo guarda alle apparenze esterne, mentre DIO guarda il cuore.

Un Massone, quindi, è impegnato in modo particolare a non agire mai contro i dettami della propria coscienza.

Ciascun Uomo può seguire la Fede Religiosa che ritiene più opportuna: non per questo sarà escluso dall'Ordine, purché creda nel Glorioso Architetto del Cielo e della Terra e pratichi i sacri Doveri imposti dalla Legge morale.

I Massoni si uniscono con la virtù della persuasione, nel saldo e piacevole legame dell'amore fraterno.

Ad Essi viene insegnato a considerare gli Errori della Umanità con compassione, e ad impegnarsi, attraverso la purezza della loro condotta, a dimostrare la superiorità della fede che professano.

Così la Massoneria è il centro d'unione tra Uomini buoni e sinceri ed è un mezzo felice per conciliare L'amicizia tra coloro che, altrimenti, rimarrebbero perpetuamente distanti.

II. DEL MAGISTRATO CIVILE, SUPREMO E SUBORDINATO

Un Massone è un soggetto pacifico verso i Poteri civili del posto dove risiede e lavora.

Egli non deve mai essere coinvolto in complotti o in cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione e non deve comportarsi in maniera sconveniente verso i Magistrati inferiori.

Egli deve uniformarsi, con buona volontà, ad ogni Autorità Legittima e sostenere, in ogni occasione, gli interessi della comunità, promuovendo con zelo la prosperità del proprio Paese.

La Massoneria è fiorita, sempre, in tempi di pace, ed è sempre Stata danneggiata dalla guerra, dal sangue e dalla confusione, cosicché Re e Principi, in ogni tempo, sono stati sempre proclivi ad incoraggiare gli Operai per il loro amore verso la pace e per la loro lealtà, perché Essi, praticamente, rispondono in tale modo ai cavilli dei loro avversari, promuovendo l'onore della Fratellanza

Gli Uomini dell'Arte sono tenuti da particolari impegni, a promuovere la pace, a coltivare l'armonia ed a vivere in concordia e in amore fraterno.

III. DELLA LOGGIA

Una Loggia è il posto dove si riuniscono i Liberi Massoni, per lavorare ed istruirsi nei Misteri della Scienza Antica.

In senso lato il suo significato si applica tanto alle persone quanto al luogo: quindi ogni Assemblea regolare e qualsiasi riunione di Massoni debitamente organizzata è denominata LOGGIA.

Ogni Fratello deve appartenere a qualche Loggia ed essere soggetto ai Suoi Statuti ed alle Norme generali dell'Ordine.

Ogni Loggia può essere generale o particolare, come si comprenderà meglio frequentandone i Lavori: in Essa soltanto, infatti, è possibile acquistare la conoscenza dei Costumi e degli Usi stabiliti dell'ARTE.

Fin dai tempi antichi, nessun Maestro o Compagno può essere assente dalla Sua Loggia, specialmente se ammonito a comparirvi innanzi, senza incorrere in una severa censura, a meno che non possa dimostrare al Maestro ed ai Sorveglianti di essere stato impedito da gravi motivi.

Le persone fatte Massoni o ammesse a Membri di una Loggia debbono essere UOMINI buoni e sinceri, liberi, in età discreta e matura, di sani principi, non schiavi, non uomini scandalosi e immorali, ma persone di buona fama.

IV. DEI MAESTRI, SORVEGLIANTI, COMPAGNI ED APPRENDISTI

Tra i massoni tutte le promozioni sono fondate unicamente sul valore reale e sul merito personale, acciocché i committenti possano essere serviti bene, che i Fratelli non siano esposti a vergogna e l'Arte Reale non possa venir disprezzata, e quindi nessun Maestro o Sorvegliante verrà scelto per anzianità ma solo per il proprio merito.

E' impossibile descrivere queste cose per iscritto, e perciò ogni Fratello deve servire nel proprio posto ad apprendere secondo un metodo particolare a questa Fratellanza.

I Candidati, però, debbono sapere che nessun Maestro deve prendere un Apprendista a meno che non possa impiegarlo sufficientemente ed a meno che non sia un giovane perfetto, senza mutilazioni o tare fisiche capaci di renderlo non idoneo ad apprendere l'Arte, di servire il Signore Suo Maestro e di essere fatto Fratello: quindi di essere fatto Compagno, al tempo debito, dopo aver servito per il periodo di anni stabilito dai costumi del Paese: egli dovrà discendere da genitori onesti acciocché, possedendo le qualità richieste, possa pervenire all'amore di essere Sorvegliante, quindi Maestro della Loggia, Gran Sorvegliante e, infine, a seconda del Suo merito. Gran Maestro di tutte le Logge.

Nessun Fratello può divenire Sorvegliante senza che abbia superato il Grado di Compagno, né Maestro senza che abbia coperto le funzioni di Sorvegliante, né Gran Sorvegliante senza essere stato Maestro di una Loggia, né Gran Maestro a meno che non sia stato COMPAGNO, prima della Sua Elezione, che sia di nascita nobile, oppure che sia un gentiluomo della miglior specie o qualche eminente studioso o qualche chiaro Architetto o qualche Artista, discendente da genitori onesti e che sia, in modo particolare, considerato di grande merito nel giudizio delle Logge.

Per ricoprire meglio, in maniera più onorevole il proprio Ufficio, il Gran Maestro ha il potere di scegliere il proprio Gran Maestro Deputato, il quale deve essere, o essere stato precedentemente. Maestro di una Loggia: questi possiede il privilegio di fare tutto ciò che il Gran Maestro, Suo Capo, potrebbe fare, a meno che il suddetto Capo non sia presente o interponga, per lettera, la propria autorità.

NOTA: Negli antichi tempi, nessun Fratello, per quanto abile, veniva chiamato Maestro Massone fino a che non fosse stato eletto al Seggio di una Loggia.

V. DEL GOVERNO DELL'ARTE DURANTE IL LAVORO

Tutti i Massoni devono lavorare lealmente durante i giorni lavorativi, in modo che possono vivere onoratamente nei giorni festivi e rispettare il tempo stabilito dalle Leggi dei Paese e confermato dalla consuetudine.

Il più esperto dei Compagni verrà prescelto come Maestro o Sorvegliante dei Lavori del Committente e dovrà essere chiamato MAESTRO da coloro che lavorano ai Suoi ordini.

Gli operai debbono evitare un cattivo linguaggio e non debbono chiamarsi l'un l'altro con nomi sgarbati ma solamente con quelli di FRATELLO o COMPAGNO: e debbono comportarsi in maniera cortese tanto dentro che fuori la Loggia.

Il Maestro, cosciente della propria competenza, intraprenderà il Lavoro del Committente il più ragionevolmente possibile, usando il materiale come se fosse realmente il Suo e senza concedere ad alcun Fratello o Apprendista un salario maggiore di quanto meriti in realtà.

Il Maestro e i Massoni riceveranno esattamente i loro salari e dovranno essere fedeli al Committente, nonché terminare onestamente il loro Lavoro, tanto a cottimo che a giornata, senza pretendere di compiere a cottimo ciò che è uso compiere a giornata.

Nessuno deve avere invidia per la prosperità di un Fratello, né tentare di soppiantarlo o di portargli via il lavoro qualora sia capace di portarlo a compimento, perché nessuno può condurre a termine il lavoro di un altro con tanto profitto per il Committente, a meno che non sia perfettamente al corrente dei progetti e dei piani di Colui che lo ha iniziato.

Quando un Compagno verrà prescelto quale Sorvegliante del Lavoro sotto il Maestro, dovrà essere leale tanto verso il Maestro quanto verso i Compagni, dovrà sorvegliare accuratamente il Lavoro durante l'assenza del Maestro, per il profitto del Committente, ed i Suoi Fratelli dovranno obbedirgli.

Tutti i Massoni impiegati dovranno ricevere, con umiltà e senza mormorare né ribellarsi, i loro salari, e non dovranno abbandonare il Maestro prima che il Lavoro non sia ultimato.

Il Fratello più giovane dovrà essere istruito nel Lavoro, allo scopo di prevenire spreco di materiali per mancanza di giudizio e per accrescere e perpetuare l'amore fraterno. Tutti gli strumenti impiegati nel Lavoro dovranno essere approvati dalla Gran Loggia.

Nessun manovale dovrà essere impiegato nel particolare Lavoro (della Libera Massoneria, ed i Liberi Massoni NON DOVRANNO LAVORARE, con coloro che non sono Liberi Massoni, a meno che non si tratti di necessità urgenti.

Essi NON dovranno istruire i manovali e i Massoni non accettati, come istruirebbero un Fratello o un Compagno.

VI. DEL COMPORTAMENTO

I. Nella Loggia, durante le riunioni

- (a) Non tenete Commissioni private o conversazioni separate, senza il permesso del Maestro, e neppure dovrete parlare di argomenti non pertinenti o disdicevoli, né interrompere il Maestro e i Sorveglianti, neppure un Fratello, allorché quest'ultimo starà parlando col Maestro.
- b) Non dovrete comportarvi in maniera scherzosa o ridicola; quando la Loggia si sta occupando di questioni serie e solenni né, per qualsiasi motivo, dovrete usare un linguaggio sconveniente.
- c) Qualora dovesse sorgere una contestazione, il Fratello riconosciuto colpevole dovrà sottomettersi al giudizio ed alla decisione della Loggia, che è il giudice competente in tutte quelle controversie (a meno che il Fratello non taccia alla Gran Loggia) e di fronte alla quale debbono essere deferiti tutti i contrasti, a meno che, nel frattempo non abbia a soffrirne l'opera del Signore: in tal caso può essere istituita una procedura particolare, (in ogni caso non dovrete mai andar in giudizio per cose che riguardano la Massoneria a meno che non ne abbiate l'assoluta necessità e che questa sia riconosciuta dalla Loggia).

II. Comportamento al termine della Loggia e prima che i Fratelli siano usciti

Potrete riunirvi in innocente allegria, usando la vostra abilità, ma evitando tutti gli eccessi: non forzando alcun Fratello a mangiare o a bere al di sopra delle sue necessità, non impedendogli di andarsene quando i suoi affari lo reclamano, e non dicendo nè facendo alcunché di offensivo o che sia capace d'impedire una conversazione facile e libera, poiché ciò distruggerebbe la nostra armonia e i nostri buoni propositi.

Per quanto riguarda le controversie e i rancori privati, essi non debbono oltrepassare la soglia della Loggia e tantomeno debbono oltrepassare la controversia di religione, di nazioni, o di politica dello Stato, perché noi, come Massoni, siamo unicamente religione universale, di tutte le lingue, di tutte le nazionalità e di tutte le razze e dialetti, siamo risolutamente contrari a tutte le politiche, come cose che non hanno mai contribuito e mai contribuiranno al benessere della Loggia.

III Contegno dei Fratelli quando si riuniscono in assenza di estranei ma non in Loggia riunita

Dovrete salutarvi cortesemente, secondo le istruzioni datevi, chiamandovi, reciprocamente. Fratello, dandovi reciprocamente istruzioni quando lo riterrete conveniente, senza essere visti o ascoltati: eviterete eccessive effusioni o mancanza di rispetto, dovute ad ogni Fratello e anche a chi non fosse Massone. SEBBENE TUTTI I MASSONI SONO, quali Fratelli, allo stesso livello; tuttavia la Massoneria NON TOGLIE A NESSUN UOMO QUEGLI ONORI CHE AVEVA PRIMA, MA AL CONTRARIO AUMENTA IL SUO ONORE, specialmente quando ha ben meritato della Fratellanza, la quale DEVE RENDERE ONORE A CHI GLI È DOVUTO ed evitare ogni cattiva maniera.

IV Contegno in presenta di estranei non Massoni

Sarete cauti nel parlare e nel gestire, in modo che il più attento degli estranei non possa scoprire o intuire ciò che non è conveniente sia rivelato. Talvolta svierete un discorso e lo condurrete, prudentemente, per l'onore della Venerabile Fratellanza.

V Contegno in casa e col vicinato

Dovrete agire come un uomo saggio e di buoni costumi, e non dovrete far conoscere alla vostra famiglia, ai vostri vicini, ai vostri amici in modo particolare, ciò che riguarda la Loggia, ecc., preservando, saggiamente, il vostro onore e quello dell'Antica Fratellanza, per ragioni che qui non possono essere nominate.

Dovrete conservare la vostra salute, non rimanendo in riunione fino a troppo tardi o troppo a lungo fuori di casa quando l'orario della Loggia è terminato.

Eviterete le ghiottonerie e l'ubriachezza, acciocché le vostre famiglie non vengano trascurate ed offese e voi stesso siate reso incapace al Lavoro.

VI. Comportamento verso un Fratello sconosciuto

Dovrete esaminarlo cautamente, in qualche maniera, con prudenza acciocché non possiate essere ingannati da un ignorante o da un impostore: in tale caso dovete respingerlo con disprezzo o con decisione, facendo bene attenzione di non dargli il benché minimo cenno delle nostre conoscenze.

Qualora, invece, scopriste che si tratta di un vero e sincero Fratello, dovete rispettarlo, e qualora si trovasse in bisogno dovete aiutarlo, se vi sarà possibile, oppure indirizzarlo dove potrà essere aiutato: dovete impiegarlo per qualche giorno, oppure raccomandarlo allo scopo di fargli trovare un impiego: però non siete tenuti a fare più di quanto non vi sia possibile: siete tenuti, solamente, a preferire un Fratello povero buono e leale a qualsiasi altra persona che si trovasse nelle medesime circostanze.

CONCLUSIONE

Siete obbligato ad osservare tutti questi obblighi, nonché tutti quegli altri che potranno esservi comunicati in altra maniera.

Dovrete coltivare l'amore fraterno, base fondamentale e pietra di volta, cemento e splendore di questa antica Fratellanza, evitando tutte le controversie e le dispute, evitando ogni calunnia e denigrazione e non permettere che venga calunniato alcun Fratello, a difenderlo e dargli i vostri buoni uffici: e ciò sino a quando vi sia accordo col vostro onore e la vostra sicurezza e non oltre.

Qualora qualche Fratello vi recasse ingiuria, dovete ricorrere alla vostra Loggia ed alla Sua: dopo di che potrete appellarvi alla Gran Loggia nella Sua tornata trimestrale, così come è stato un antico e lodevole uso dei nostri Antenati.

Non dovete mai ricorrere ad azioni legali, se non quando il caso non possa essere deciso in altra maniera, ascoltando pazientemente i consigli sinceri e amichevoli del Maestro e dei Compagni che cercassero d'impedirvi il ricorso alla Legge verso estranei: o quando vi sollecitassero a porre fine rapidamente ad un periodo di azioni legali, in modo da poter riprendere, con maggiore alacrità e successo, ad occuparvi delle cose massoniche.

Rispetto a Fratelli e Compagni aventi qualche causa in corso, il Maestro e i Fratelli debbono offrire, con gentilezza, la loro mediazione, che deve essere accolta con riconoscente sottomissione dai Fratelli contendenti.

Qualora ciò non fosse possibile questi Fratelli potranno proseguire nel loro processo o causa, ma senza ira né rancori (come è d'uso comune) e senza dire o compiere nulla capace d'impedire che l'amore fraterno e le buone relazioni possano essere rinnovate e possano continuare, sì che tutti possano constatare la benefica influenza della Massoneria e così, come tutti i veri massoni hanno fatto, dall'inizio del mondo e come faranno fino alla fine dei tempi.

Amen e così sia.

COSTITUZIONE

PARTE GENERALE

Titolo I

Principi fondamentali

ART. 1 - La Massoneria è Universale e tutti i Massoni regolarmente iniziati si riconoscono e si chiamano tra loro Fratelli, qualunque sia la loro religione, partito politico o condizione sociale.

ART. 2 - La Massoneria ha per scopo il perfezionamento morale e l'elevazione spirituale dell'individuo che si pone liberamente al servizio dell'Umanità.

ART. 3 - I Massoni Italiani si raccolgono nella Comunione Massonica che assume la denominazione di "GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE –DISCENDENZA OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESÙ 47/1B" ed ha sede in Roma.

ART. 4 - La Comunione Massonica Italiana ispira la propria operatività ai principi della Massoneria Universale in accordo con gli Antichi doveri, gli usi e i costumi dell'Ordine; è monoteista e si raccoglie sotto il simbolo del G.'A.'D.'U.', apre il Libro Sacro sull'Ara del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso; condanna ogni forma di tirannide spirituale e politica, causa di oppressione così dell'Uomo come della Società; afferma l'uguaglianza di tutti gli Uomini davanti al G.'A.'D.'U.', alla Legge ed alla Vita; segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolo nell'arte operativa.

ART. 5 - Il Grande Oriente Internazionale ha un suo Labaro di colore giallo-oro e bianco, in seta pura foderata in moire nero, delle dimensioni di cm. 115 X 95, rappresentante un cerchio con delle stelle lungo tutta la circonferenza, verso l'interno si trova sulla parte alta la scritta "GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE" con dei rami di acacia che la separano, nella parte bassa dalla scritta "Discendenza Obbedienza Piazza del Gesù 47/1b. Circoscrive il centro del Labaro l'Ouroboros.

Al centro, sul pavimento a scacchi, insiste una Piramide che riporta alla base la scritta “*Audere scire paludere tacere*”, al centro Squadra e Compasso in grado di maestro. Sul pavimento, ai piedi della Piramide, figurano maglietto e cazzuola, sul lato sinistro una Sfinge con lo sguardo rivolto verso la Piramide. Ai lati si trovano le due colonne, a sinistra la colonna contrassegnata con la lettera J sormontata dal mappamondo, a destra la colonna contrassegnata dalla lettera “B” sormontata dai melograni. In alto a sinistra si trova il Sole, a destra la Luna, tra i due un po’ più in alto la scritta su un nastro A.:D.:V.:6016.



ART. 6 - Il disegno posto al centro del Labaro di cui all’ art. 5, riprodotto al naturale, è anche il disegno del Grande Sigillo del Grande Oriente Internazionale.

ART. 7 - Le fonti del diritto massonico cui la presente Costituzione si rifà sono le "Costituzioni" dette di Anderson riprodotte in "La Charte della Universale Massonerie di Rito Scozzese Antico ed Accettato" di Umberto Corel Porciatti (Ed. Atanor Roma 1973) e "Gli Statuti della Società dei Liberi Muratori di Rito Scozzese Antico ed Accettato"(Ed. Bolla Milano 1963), pubblicati in Napoli nel 1820, autore anonimo.

Detti testi sono allegati alla presente Costituzione per formarne parte integrante.

* (Ed. Atanor Roma 1973)

** (Ed. Bolla Milano 1963)

Titolo II

Principi e struttura

ART. 8 - Sono organi del "Grande Oriente Internazionale";

- a) la Gran Loggia Nazionale;
- b) il Grande Magistero;
- c) la Giunta Esecutiva o Governo dell'Ordine;
- d) il Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili;
- e) i Tribunali di Loggia ed i Tribunali Massonici.

La Gran Loggia Nazionale è la suprema e sovrana autorità massonica ed ha essa sola i poteri di emanare, modificare ed abrogare le Leggi per il governo dell'Ordine nel rispetto delle libere istituzioni del Paese, nonché di regolare i rapporti ed abrogare accordi con le Comunioni massoniche estere.

Tali poteri sono esercitati con la maggioranza di almeno tre quarti dei voti delle regolari Logge d'Italia.

ART. 9 - Il "Grande Oriente Internazionale" riconosce il Corpo Massonico Rituale, denominato; "SUPREMO CONSIGLIO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO", ed i Corpi dipendenti. Tutti i Fratelli del Rito debbono far parte di una Loggia ed essere attivi e quotizzanti all'Ordine.

Altri Corpi Rituali Massonici potranno essere riconosciuti con delibera della Gran Loggia Nazionale su proposta del Gran Maestro.

ART. 10 - I provvedimenti disciplinari anche temporanei adottati dall'Ordine a carico di Fratelli determinano la perdita anche temporanea della qualità di attivo e quotizzante sia nell'Ordine che nel Rito Scozzese.

ART. 11 - Il "Grande Oriente Internazionale" può scambiare trattati di amicizia con Grandi Logge o Grandi Orienti nazionali ed esteri che rappresentino, nel territorio sul quale hanno giurisdizione, Potenza Massonica ritualmente costituita.

Titolo III
Del Libero Muratore
Cap. I - Iniziazioni ed affiliazioni

ART. 12 - Sono Liberi Muratori i Fratelli e Sorelle Massoni iniziati in una Loggia giusta e perfetta attivi e quotizzanti del Grande Oriente Internazionale Obbedienza Piazza del Gesù" o in quelle all'obbedienza di Grandi Logge o di Grandi Orienti nazionali o esteri con i quali esiste lo scambio di Garanti di amicizia.

ART. 13 - Possono essere iniziati ai misteri della Libera Muratoria i "profani e le profane" che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto i 18 anni di età. Tale limite è ridotto a 16 anni per i figli di Massone;
- b) siano cittadini italiani o stranieri residenti nella pienezza dei diritti civili e politici e posseggano doti morali ed intellettuali;
- c) non abbiano subito condanne;
- d) abbiano le accertate capacità per poter assolvere agli obblighi imposti dall'ordine;
- e) abbiano ottenuto il preventivo "nulla osta" da parte del Gran Maestro.

ART. 14 - Sono considerati Fratello e Sorella Libero Muratore regolare solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, siano stati iniziati con le procedure rituali e siano attivi e quotizzanti di una Loggia regolare, giusta e perfetta all'Obbedienza del "Grande Oriente Internazionale - Obbedienza Piazza del Gesù". Sono riconosciuti tali anche i Fratelli e le Sorelle Liberi Muratori attivi in Logge all'Obbedienza di Grandi Logge o di Grandi Orienti esteri con i quali esista lo scambio di Garanti di Amicizia e quelli che possono validamente dimostrare di essere stati iniziati in una Loggia regolare, giusta e perfetta all'Obbedienza di qualsiasi Gran Loggia o Grande Oriente che rispetti la Tradizione Massonica.

ART. 15 - L'ammissione di un profano è deliberata dalla Loggia con votazione segreta da ripetersi in tre successive sedute, e comporta il pagamento di una tassa da versarsi prima della cerimonia della iniziazione.

Il Massone presentatore assume la tutela massonica del profano iniziato, oneri finanziari compresi, fino a quando questi non abbia conseguito il grado di Compagno. Il profano ammesso nella Loggia presta giuramento di fedeltà all'Ordine con le forme stabilite dalla Gran Loggia Nazionale.

ART. 16 - Nessun Fratello/Sorella Libero Muratore può appartenere contemporaneamente a due Logge del Grande Oriente Internazionale.

È ammessa deroga per i componenti di una Gran Loggia o di un Grande Oriente estero che siano in regolari rapporti con il Grande Oriente Internazionale.

Il Gran Maestro, inoltre, può accordare speciale consenso per l'appartenenza di un Fratello/Sorella a due Logge. Tuttavia, non si può ricoprire contemporaneamente la carica di Dignitario in due Logge diverse; le capitazioni e gli altri oneri finanziari saranno dovuti una sola volta.

La Loggia può concedere nella sua sovranità l'affiliazione onoraria a qualsiasi Fratello Libero Muratore, riconosciuto regolare ai sensi dell'art. 14, per particolari benemeritenze acquisite verso la Loggia, verso la Massoneria in genere od anche nel mondo profano.

Tale affiliazione è concessa con votazione segreta, con una maggioranza di almeno tre quarti dei Fratelli/Sorelle nel pièdilista, ed è subordinata al "nullaosta" del Gran Maestro. Il Massone onorario non avrà mai diritto di voto nella Loggia che gli ha concesso tale alta distinzione.

ART. 17 - L'ammissione di un Fratello/Sorella proveniente da altra Obbedienza (regolarizzazione) è deliberata dalla Loggia con votazione segreta da espletare almeno in due diverse tornate, previo "Nulla osta" della Circoscrizione e del Gran Maestro; L AMMISSIONE comporta la preventiva E NECESSARIA copertura del tesoro.

Per i Fratelli/Sorelle provenienti da Obbedienze amiche è condizione indispensabile l'EXEAT della Loggia e della Obbedienza di provenienza.

ART. 18 - Nessun Fratello/Sorella può appartenete ad altra Obbedienza, sotto pena di radiazione. Inoltre, ogni fratello/sorella, non solo nei casi di appartenenza ad altra. Obbedienza, ma quando ha operato con seri tentativi, anche infruttuosi, a porsi sotto altra Comunione o ha effettuato trattative non autorizzate ed a lui non confacenti, da solo o coinvolgendo e cointeressando altri Fratelli, è passibile di radiazione con semplice provvedimento emesso dal Gran Maestro.

ART. 19. Ogni Fratello/Sorella Libero Muratore è sottoposto ai seguenti obblighi:

- a. partecipare ai Lavori della sua Loggia, salvo legittimo impedimento o dispensa del Venerabile;
- b. assolvere scrupolosamente a tutte le mansioni del proprio ufficio o grado dell'Ordine;
- c. osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento emanati dalla Gran Loggia Nazionale e dalla propria Loggia;
- d. comportarsi nelle contingenze della vita profana come si conviene ad un Massone, uomo d'onore;
- e. Il Fratello, la Sorella Libero Muratore assume gli impegni finanziari fissati da Gran Maestro per tutto l'anno massonico.

ART. 20 - Ogni Fratello/Sorella Libero Muratore attivo e quotizzante ha diritto di partecipare ai Lavori di qualsiasi Loggia dell'Obbedienza del "Grande Oriente Internazionale –discendenza Obbedienza Piazza del Gesù 47/1B", con la facoltà di prendere la parola su qualsiasi argomento, ma con esclusione dal diritto di voto, salvo il caso di votazione per l'ammissione di profani alla Loggia.

Non sono ammessi Fratelli/Sorelle visitatori ai Lavori riguardanti le elezioni delle dignità e cariche di Loggia, o ad altri argomenti di esclusivo interesse della Loggia. Tale partecipazione è consentita previa formale autorizzazione del proprio Maestro Venerabile concessa su invito del Maestro Venerabile della Loggia ospitante.

ART. 21-1 Liberi Muratori si devono reciprocamente assistere ed aiutare nei limiti delle loro possibilità ed esercitano i loro lavori rituali in società che si chiamano Logge, dal nome del luogo nel quale svolgono i loro lavori. Il Fratello, la Sorella non dovranno mai rivelare i segreti della Libera Massoneria né fare i nomi dei Fratelli associati che vi appartengono.

ART. 22 - Il Fratello, la Sorella Libero Muratore non dovrà altresì svelare ai Fratelli/Sorelle di grado inferiore i misteri iniziatici del proprio grado, né comunicare ad alcuno informazioni sui Lavori di Loggia.

ART. 23 - Ogni Fratello/Sorella Libero Muratore, non sottoposto a giudizio Massonico, che ne faccia motivata richiesta alla Loggia, può venire collocato/a in posizione di "sonno". Tale concessione è subordinata: alla restituzione di tutta la documentazione ed effetti Massonici non di sua proprietà dei quali fosse in possesso in ragione della dignità o carica rivestita; all'assolvimento di tutti gli obblighi cui fosse tenuto fino al giorno di presentazione della domanda. Dopo l'accoglimento della sua richiesta, egli è privato dei diritti derivanti dalla sua qualità di Massone, ma non è liberato dai doveri contratti con il giuramento prestato: il giuramento per il suo carattere peculiare vincola, infatti, per sempre, l'iniziato. La qualifica di "Libero Muratore" si perde soltanto in conseguenza dell'espulsione dall'Ordine.

ART. 24 - Il Fratello, la Sorella Libero Muratore, in "sonno", dopo regolare richiesta formulata per iscritto, può essere risvegliato solo dalla Loggia cui apparteneva al momento della messa in sonno; in caso di avvenuta demolizione della Loggia, il risveglio compete al Gran Maestro. Sulla domanda di risveglio la Loggia delibera a norma del Regolamento di attuazione.

Cap. III - Aumenti di paga

ART. 25-1 Fratelli, le Sorelle Liberi Muratori si distinguono in : Apprendisti, Compagni e Maestri, corrispondenti rispettivamente ai gradi simbolici primo, secondo e terzo.

ART. 26 - Un Apprendista può diventare Compagno solo dopo un anno di permanenza al Grado, così come un Compagno può diventare Maestro dopo un anno dalla consacrazione a Compagno e abbia dato prova della sua cultura Massonica e della sua devozione all'Ordine.

ART. 27 - L'aumento di salario è proposto nella Loggia nella sua sovranità con votazione a scrutinio segreto, secondo le procedure previste dal regolamento di attuazione. In casi particolari la Loggia può avanzare motivata richiesta al Gran Maestro per l'abbreviazione dei termini previsti dall'art. 26.

**PARTE PRIMA
DEGLI
ORGANI**

TITOLO I

DELLE LOGGE

ART. 28- Il luogo ove hanno sede una o più Logge si chiama Oriente.

ART. 29- Possono essere costituite Logge anche fuori del territorio italiano. Il Gran Maestro ne fisserà la giurisdizione e potrà amministrarne il governo per mezzo di uno o più Delegati da nominarsi con decreto.

ART. 30 - La Loggia si definisce giusta e perfetta solo se costituita da almeno sette Fratelli/Sorelle Liberi Muratori, dei quali almeno tre in grado di Maestro; non può dare inizio ai lavori massonici se non abbia prima ricevuto la "Bolla di Fondazione", da rilasciarsi dal Gran Maestro a norma del regolamento di attuazione. Ogni Loggia ha un titolo che si sceglie ed un numero che le viene attribuito con la "Bolla di Fondazione"; né la denominazione, né il numero, possono essere modificati senza l'autorizzazione del Gran Maestro.

ART. 31 - La Loggia lavora nei tre gradi di Apprendista, Compagno e Maestro.

ART. 32 - Ogni casa massonica deve essere dotata della Bandiera Nazionale, della foto ufficiale del capo dello Stato, del Gran Maestro e di un proprio Labaro conforme alle prescrizioni della Gran Loggia Nazionale. L'uso del Labaro in pubbliche cerimonie è subordinato all'autorizzazione del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili. La Loggia deve essere munita anche di un proprio sigillo nel quale sia riportato il "titolo della Loggia ed il numero".

Cap. II

Dignitari ed Ufficiali

ART. 33 - La Loggia è composta dai Dignitari, dagli Ufficiali e dai Fratelli/Sorelle che essa accoglie.

Sono Dignitari della Loggia:

- a) il Venerabile, che ne è il naturale rappresentante;
- b) il primo ed il secondo Sorvegliante, che unitamente al Venerabile formano il Consiglio delle Luci;
- c) l'Oratore;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Dette Dignità sono indispensabili al regolare funzionamento della Loggia e non sono cumulabili, ad eccezione dei casi particolari e transitori, purché autorizzati dal Venerabile con il nulla osta del Gran Maestro.

Le cariche di Ufficiali della Loggia sono quelle previste dagli usi e costumi dell'Ordine e là loro attribuzione non è essenziale al funzionamento regolare della Loggia.

Le cariche di Ufficiali sono cumulabili secondo le esigenze della Loggia e possono essere rivestite da un medesimo Fratello/Sorella, seguendo il criterio dell'affinità delle mansioni.

Alle sedute del Consiglio delle Luci possono essere invitati altri Dignitari e Fratelli e Sorelle della Loggia, la cui presenza sia ritenuta a giudizio del Venerabile utile in relazione agli argomenti da trattare.

ART. 34 - Tutte le Dignità e le Cariche di Loggia sono elettive, durano in carica tre anni e sono rieleggibili e rinnovabili. Il Venerabile non può essere eletto per più di tre volte consecutive, è però rieleggibile trascorso un triennio dall'ultima elezione. Le elezioni si svolgono con le procedure stabilite dal Regolamento di attuazione.

ART. 35 - Per reiezione dei Dignitari, Ufficiali e Giudici di Loggia hanno diritto di voto i Fratelli in regola con il Tesoro, che siano attivi e quotizzanti

ART. 36 - Tutti i Fratelli/le Sorelle della Loggia in regola con gli obblighi massonici sono eleggibili alla carica di Ufficiale. **Solo quelli che abbiano almeno un anno di anzianità nel Grado di Maestro sono eleggibili alla carica di Dignitario.**

ART. 37 - II Venerabile:

- a) presiede, governa e rappresenta la Loggia, la sua persona è inviolabile e sacra, ne è la massima Autorità;
- b) distribuisce gli affari suscettibili di un rapporto alla Loggia;
- c) nomina i Presidenti ed i membri delle deputazioni e delle commissioni di Loggia, delle quali è membro di diritto e presiede quando vi partecipa;
- d) dà attuazione alle deliberazioni della Loggia; firma tutti gli atti e la corrispondenza;
- e) vigila sui Fratelli non solamente nella Loggia, ma anche nella vita profana. I Fratelli hanno il dovere di informarlo su tutto quanto venga a loro conoscenza riguardante la Massoneria in generale, la Loggia ed i Fratelli in particolare;
- f) procede alle iniziazioni, riammissioni ed affiliazioni ed in tali funzioni può essere sostituito solo dall'ex Venerabile;
- g) designa di volta in volta Fratelli/Sorelle a sostituire i Dignitari o Ufficiali non presenti ai Lavori di Loggia;
- h) cura di ritirare i documenti e gli oggetti che i Fratelli/Sorelle, defunti o messi in sonno o espulsi, ne avessero avuto in consegna;
- i) ritira la tessera massonica ed i riscontri di capitazione.

ART. 38 - In assenza del Venerabile, egli è sostituito dal Primo Sorvegliante, e se pure questi è assente, dal secondo Sorvegliante; se anche quest'ultimo è impedito la tornata non può avere luogo. Il primo e secondo sorvegliante non possono procedere ad iniziazioni.

ART. 39 - Il Venerabile che cessa dalla carica alla naturale scadenza, decorso almeno un anno dalla sua elezione, conserva il titolo di ex Venerabile per quanti anni il suo successore rimane in carica.

ART.40 - I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli/Sorelle per l'adempimento dei loro doveri verso la Loggia, e precisamente: il Primo Sorvegliante controlla particolarmente la loro assiduità ai lavori; il Secondo la regolarità dei pagamenti da essi dovuti al tesoro; entrambi devono assicurarsi delle attitudini dei Fratelli e delle Sorelle della Loggia. Essi riferiscono al Venerabile nel Consiglio delle Luci.

ART. 41-I Sorveglianti curano che il Tempio sia sempre al coperto e che tutti i Fratelli e le Sorelle presenti ai Lavori siano insigniti del Grado nel quale si lavora.

Essi coadiuvano il Venerabile nell'apertura e nella chiusura dei Lavori; annunciano alle rispettive Colonne i lavori proposti dal Venerabile e riferiscono al medesimo tutto quanto può essere interessante all'andamento dei Lavori; comunicano al Venerabile, battendo un colpo di maglietta, la richiesta di parola dei Fratelli/Sorelle; vigilano affinché i Maestri delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano regolarmente in Loggia ai loro uffici; ritirano l'obolo lasciato dai Fratelli che, con il consenso del Venerabile, eccezionalmente, coprono il Tempio. I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante i Lavori senza essere immediatamente sostituiti.

ART. 42 - L'Oratore è il custode della Legge; egli cura l'istruzione massonica della Loggia e pronuncia opportuni discorsi nelle cerimonie di iniziazioni, con semplici allocuzioni sui simboli iniziatici dei tre Gradi simbolici.

Nella ricorrenza di ogni festa dell'Ordine, nelle date memorabili per la Massoneria e per la vita Nazionale e la civiltà umana, l'Oratore pronunzia le appropriate orazioni, sviluppando argomenti di interesse massonico, filosofico, scientifico, storico, educativo, a sua scelta.

È suo compito ricordare in Loggia le virtù dei Fratelli/Sorelle in occasione del loro passaggio all'Oriente Eterno.

ART. 43 - Il Fratello, la Sorella che esercita la funzione di Oratore, quando il titolare è assente, continua ad esercitarla sino al termine della discussione in corso, ove sopraggiunga il titolare.

ART. 44 - Il Segretario riceve e conserva nei locali della Loggia tutte gli incartamenti, i registri ed i documenti; attende alla corrispondenza, alle convocazioni, alla compilazione del verbale delle tornate della Loggia, del Consiglio delle Luci e delle Commissioni cui è chiamato a partecipare; cura l'esecuzione delle deliberazioni della Loggia e delle disposizioni del Venerabile; provvede all'adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo e regolamentare per il buon andamento della Loggia. Il Segretario tiene altresì in ordine, per ciascuna camera e per ciascuna commissione, cui partecipa, un registro dei Lavori preventivamente numerato e firmato in ogni pagina dal Venerabile. Il Segretario è il custode della Bolla di Fondazione della Loggia, del libro della sapienza, nel quale sono raccolti la costituzione ed il suo regolamento di attuazione, nonché del Regolamento interno della Loggia, dei Rituali e di tutte le disposizioni relative alla direzione ed alle attività della Loggia.

ART. 45 - Il Tesoriere custodisce, nei modi prescritti dal Regolamento, i fondi della Loggia non destinati alla beneficenza; provvede alla riscossione delle tasse, delle quote dovute alla Loggia ed ogni altra entrata; dà corso ai pagamenti sui fondi affidatigli su ordine del Venerabile; cura l'investimento dei fondi prescritti dal Regolamento interno o deliberati dalla Loggia o dalla Commissione di Finanza se istituita dalla Loggia; tiene in ordine e al corrente tutte le relative contabilità ed adempie ad ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento. Le funzioni di Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto revisore.

ART. 46 - L'Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati e ne informa prontamente delle loro condizioni il Venerabile, affinché gli sia possibile offrire il soccorso necessario.

ART. 47 - L'Elemosiniere è il depositario dei fondi raccolti in ogni seduta massonica e destinati ad opere di bene; tiene il registro della beneficenza preventivamente numerato e firmato in ogni foglio dal Venerabile, e vi annota cronologicamente gli introiti e le uscite con le indicazioni dei relativi mandati ed ordinativi.

ART. 48 - Il primo Esperto ha il compito di impartire le istruzioni massoniche agli Apprendisti in occasione della loro iniziazione e ai Fratelli in occasione della loro consacrazione ai Gradi di Compagno e di Maestro. Egli nel Tempio controlla che i Fratelli/ Sorelle si presentino con l'abito, i fregi e i distintivi massonici appropriati e prescritti.

Di ogni irregolarità avverte immediatamente il Secondo Sorvegliante perché ne informi il Venerabile che prenda i provvedimenti del caso.

ART. 49 - Quando si ritenga conveniente destinare alla guardia esterna del Tempio un Copritore, questi ha l'incarico di vigilare, affinché nessuno disturbi i Lavori e si avvicini alla porta del tempio se non per bussare ritualmente e chiedere di essere ammesso ai Lavori.

ART. 50 - Il Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali e cura in ogni circostanza che sia osservato il cerimoniale prescritto dai Rituali.

ART. 51 - L'Architetto revisore dà parere su ogni argomento di carattere contabile o amministrativo interessante la gestione della Loggia; compila e rimette periodicamente al Venerabile la nota dei Fratelli/Sorelle morosi verso la Loggia, specificando per ciascuno il titolo e l'entità dei singoli debiti; provvede a rivedere tutte le contabilità della Loggia e il conto consuntivo annuale, riferendo in merito alla Commissione di Finanza, della quale è Membro di diritto, esercita le funzioni affidategli dai Regolamenti.

Cap. III

Scioglimento della Loggia

ART. 52 - La Loggia può essere sciolta d'autorità e di diritto, per decisione dei suoi componenti.

ART. 53 - La Loggia è sciolta per deliberazione motivata dei suoi componenti mediante votazione palese e a maggioranza di almeno tre quarti dei votanti.

In tal caso lo scioglimento dovrà essere deliberato in seduta straordinaria da notificare con l'Ordine del giorno ai singoli componenti che dovranno riceverla almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Fratelli attivi e quotizzanti; mancando tale quorum la seduta deve essere rinviata e riconvocata non prima di 10 giorni da quella nulla.

ART. 54 - La Loggia è sciolta d'autorità nei casi previsti dalla Costituzione e con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione

ART. 55 - La Loggia è sciolta di diritto quando il numero dei Fratelli in essa attivi e quotizzanti è meno di sette.

Il provvedimento viene adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva.

TITOLO II DELLA GRAN LOGGIA

Cap. I Struttura

ART. 56 - La Gran Loggia Nazionale degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza Piazza del Gesù - è la sola depositaria dell'autorità sovrana per il governo delle Logge, dei primi tre gradi massonici operanti nel territorio dello Stato alla sua Obbedienza.

Ha sede in Roma, ma, in casi eccezionali, per deliberazione del Gran Maestro, le sue adunanze possono tenersi anche in altre città.

ART. 57 - La Gran Loggia è composta da membri con diritto al voto, da membri con solo voto consultivo e da visitatori, questi ultimi senza diritto di voto.

Membri con diritto di voto

- a) rappresentanti delle singole Logge
- b) componenti del Grande Magistero
- c) tutti i componenti la Giunta Esecutiva.

Membri con solo voto consultivo:

- a. ex Gran Maestri;
- b. ex Gran Maestri Aggiunti;
- c. ex componenti effettivi la Giunta Esecutiva;
- d. Presidente ed i Membri della Suprema Corte;
- e. grandi Ufficiali;
- f. grandi Revisori.

Visitatori, senza diritto di voto:

- a) visitatori d'Onore della Gran Loggia;
- b) Grandi Maestri Onorari;
- c) Capi dei Corpi Massonici Rituali riconosciuti;
- d) Grandi Dignitari ed i Rappresentanti dei Gran Maestri di Comunioni estere in rapporti con il "Grande Oriente Internazionale";
- e) Garanti di amicizia di Comunioni Estere presso il "Grande Oriente Internazionale";
- f) Garanti di amicizia del Grande Oriente Internazionale

ART. 58 - La Gran Loggia è presieduta dal Gran Maestro o, in caso di suo impedimento, procedendo dal più anziano in età massonica tra i Gran Maestri Aggiunti fino al meno anziano, o in caso di impedimento di questi dal primo Gran Sorvegliante o dal secondo Gran Sorvegliante.

ART. 59 - Le sedute della Gran Loggia sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti delle Logge, che siano in regola col tesoro del Grande Oriente, che abbiano rinnovato la carica per l'anno massonico in corso ed effettuato l'insediamento degli eletti in seguito a regolare "nulla osta" del Gran Maestro.

Ogni Loggia rappresentata in Gran Loggia ha diritto ad esprimere un solo voto.

ART. 60 - In Gran Loggia la singola Loggia è rappresentata dal suo Maestro Venerabile; in caso di impedimento comprovato di questi, da un delegato munito di delega ad hoc, purché di grado terzo.

ART. 61 - Sono Dignitari della Gran Loggia:

- il Serenissimo e Potentissimo Gran Maestro;
- i Gran Maestri Aggiunti;
- il Primo Gran Sorvegliante
- il Secondo Gran Sorvegliante;
- il Grande Oratore;
- il Gran Segretario;
- il Gran Tesoriere.

ART. 62 - Sono Grandi Ufficiali della Gran Loggia:

- il Grande Archivista;
- il Grande Guardasigilli;
- il Primo Grande Esperto;
- il Grande Elemosiniere;
- il Grande Esperto Tegolatore;
- il Grande Cerimoniere;
- i cinque Grandi Architetti Revisori, dei quali, tre effettivi e due supplenti, che costituiscono il Collegio dei revisori;
- il Grande Copritore interno;
- il Primo Grande Diacono;
- il Secondo Grande Diacono;
- il Grande Portastendardo;
- il Grande Portaspada;
- il Grande Economo;
- il Grande Maestro di Casa;
- il Grande Ospedaliere;
- il Grande Intendente Decoratore;
- il Grande Bibliotecario.

Cap. II

Funzionamento

ART. 63 - La Gran Loggia si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno per:

- a) esaminare le relazioni redatte dal Grande Oratore, dal Gran Segretario e per deliberare provvedimenti in ordine agli argomenti trattati;
- b) deliberare sulle proposte delle singole Logge all'Obbedienza, depositate alla Gran Segreteria almeno trenta giorni prima della data di convocazione e con le procedure previste dal regolamento di attuazione;
- c) istituire commissioni permanenti, eleggendo i componenti e fissando i compiti e le norme di funzionamento;

d) esaminare, accogliere o respingere reclami formulati per iscritto e depositati alla Gran Segreteria dalle Logge o dai singoli Fratelli/Sorelle almeno trenta giorni prima della data di convocazione e con le procedure previste dal Regolamento di attuazione.

e) nominare, su proposta debitamente motivata e posta nell'Ordine del giorno, Grandi Maestri Onorari.

Nel corso della Tornata del solstizio di inverno la Gran Loggia provvede ad esaminare il bilancio consuntivo e le relazioni del Collegio dei Grandi Architetti Revisori e per votare separatamente sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

Si riunisce straordinariamente tutte le volte che il Gran Maestro lo ritenga necessario o ne facciano motivata richiesta scritta la metà più una delle Logge dell'Obbedienza.

In questo caso, la convocazione della Gran Loggia deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

ART. 64-Il Serenissimo Gran Maestro, il Primo e il Secondo Gran Sorvegliante, il Grande Oratore, il Grande Tesoriere sono eletti, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della Gran Loggia e rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili solo per due volte consecutive.

Il Gran Segretario, così come gli altri Dignitari e Dignitari aggiunti ed i Grandi Ufficiali, vengono nominati dal Gran Maestro con proprio decreto dopo la sua elezione.

In caso di *vacatio*, per qualsiasi motivo, dalle cariche di Dignitario, il Gran Maestro provvede alla nomina pro-tempore dei sostituti, scegliendo tra i Fratelli e Sorelle Maestri Muratori. La Gran Loggia successiva provvederà all'elezione delle cariche vacanti.

ART.65 - La Gran Loggia, inoltre, approva con la maggioranza di voti pari almeno ai tre quarti dei suoi componenti effettivi ed aventi diritto al voto in Gran Loggia, il testo della Costituzione ed i Rituali dell'Ordine.

ART. 66- Ogni votazione della Gran Loggia, relativa a fratelli, è segreta, salvo che i suoi componenti decidano diversamente.

Tutte le deliberazioni delle Gran Loggia vengono adottate a maggioranza semplice quando non è prescritta una maggioranza diversa.

ART. 67 - Tutte le sedute della Gran Loggia si svolgono nel Tempio lavorando in Grado di Maestro.

Ogni altro organo o commissione permanente o temporanea lavora in seduta bianca.

TITOLO III DEL GRANDE MAGISTERO

Cap. I Composizione

ART. 68 - Il Grande Magistero è composto dal Gran Maestro e dai Grandi Maestri Aggiunti.

Cap. II Del Gran Maestro

ART. 69 - Il Gran Maestro:

- a) è il Supremo e legittimo rappresentante della Comunità Massonica Grande Oriente Internazionale - Obbedienza Piazza del Gesù - che rappresenta presso le Comunità Massoniche estere e nel mondo profano. È il depositario della tradizione massonica ed è il custode e garante della Costituzione;
- b) convoca e presiede la Gran Loggia e la Giunta Esecutiva per il Governo dell'Ordine. È il Presidente naturale di ogni altro consesso al quale presenzi;
- c) tratta e stipula accordi protocolli di intesa con Comunità Italiane ed estere, tenendone informata la Giunta esecutiva per il governo dell'Ordine che ne chiederà successiva ratifica alla Gran Loggia nella prima riunione utile;
- d) nomina, sostituisce e revoca i rappresentanti della Comunità presso quelle Estere con le quali la Gran Loggia abbia approvato lo scambio od il ritiro di Garanti di Amicizia, ed accetta i rappresentanti da loro nominati;
- e) nomina e sostituisce i Delegati provinciali e regionali (Magistrali) che lo rappresentano nei limiti del mandato. Nomina altresì i Grandi Ispettori Nazionali determinandone i poteri;
- f) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia e della Giunta Esecutiva per il Governo dell'Ordine;

- g) può emettere, nei casi di urgenza e necessità, decreti senza sentire il parere della Giunta esecutiva.
- h) rilascia le Bolle di fondazioni delle Logge, i brevetti degli Apprendisti, Compagni e Maestri, le credenziali massoniche richieste da Fratelli/Sorelle che si recano all'estero ed ogni altro certificato richiesto da Logge o da Fratelli all'Obbedienza;
- i) trasmette nei solstizi la parola semestrale alle Logge e nel solstizio d'estate la parola annuale ai Venerabili;
- l) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti l'Ordine;
- m) su conforme parere della Giunta Esecutiva, può rendere nota alle Logge dell'Ordine, alle Comunioni estere ed anche al mondo profano, l'espulsione di Fratello/Sorella o la demolizione di Logge all'Obbedienza;
- n) può ringraziare Fratelli e Sorelle;
- o) ha voto preponderante in sede di Giunta Esecutiva nelle votazioni che, con la partecipazione Sua, abbiano riportato parità di suffragi;
- p) esercita ogni altra attribuzione di carattere tradizionale, purché non in contrasto con la Costituzione;
- q) può, "*motu proprio*", iniziare profani e aumentare la paga ai Fratelli/Sorelle, indipendentemente dai termini stabiliti dalla Costituzione;
- r) determina l'ammontare dei contributi dovuti dalle Logge e dai Fratelli/Sorelle e le relative ripartizioni, su parere conforme della Giunta Esecutiva;
- s) presiede permanentemente la Commissione per le relazioni estere;
- t) nomina il Gran Segretario, gran Maestri aggiunti e gli Aggiunti, ed i Grandi Ufficiali di Gran Loggia
- u) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla Costituzione.

ART. 70 - Nel caso di morte, dimissioni o impedimento permanente e temporaneo del Gran Maestro, il Gran Maestro Aggiunto di maggiore anzianità massonica e in successione gli altri Gran Maestri Aggiunti, ne assumono le funzioni per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di convocare una Gran Loggia straordinaria che eleggerà per un nuovo quinquennio il Gran Maestro e tutti i Dignitari della Gran Loggia. Tale elezione deve avvenire entro tre mesi dalla *vacatio* della carica.

Nel caso di impedimento temporaneo del Gran Maestro Aggiunto, le relative funzioni vengono esercitate "ad interim" dagli altri Gran Maestri Aggiunti o dal primo Gran Sorvegliante o dal secondo Gran Sorvegliante.

Cap. III **Dei Grandi Maestri Aggiunti**

ART. 71 - Il Gran Maestro, dopo la sua elezione, nomina cinque Grandi Maestri Aggiunti, sentita la Giunta Esecutiva per il Governo dell'Ordine.

Se il Gran Maestro non ha la sua residenza profana in Roma, uno dei Grandi Maestri Aggiunti deve obbligatoriamente avere il domicilio nella capitale.

Nel caso di morte, dimissioni od altro impedimento permanente dei Gran Maestri Aggiunti, il Gran Maestro, sentita la Giunta Esecutiva, li sostituisce.

ART. 72 -Il Gran Maestro, in caso di assenza temporanea, nomina come suo sostituto un Gran Maestro Aggiunto, definendo formalmente i limiti temporali ed eventualmente i poteri.

**TITOLO IV
DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

**Cap. I
Composizione**

ART. 73 - La Giunta Esecutiva è composta dal Gran Maestro, che la convoca e la presiede, dai cinque Gran Maestri Aggiunti, dai due Gran Sorveglianti, dal Grande Oratore, dal Gran Segretario, dal Gran Tesoriere e da tre Membri Elettivi.

Detti membri sono scelti fra cinque candidati proposti dalla Gran Loggia ed eletti a scrutinio segreto da tutti i Fratelli Liberi Muratori attivi e quotizzanti, anche se solo costituiti in Triangolo.

Fanno parte della Giunta Esecutiva con voto consultivo gli ex Gran Maestri.

ART. 74 - La Giunta Esecutiva, Governo dell'Ordine, è il massimo organo esecutivo del Grande Oriente Internazionale. Si riunisce di regola in Roma o in altri luoghi o nella residenza del Gran Maestro, ogni quarantacinque giorni e/o comunque quando il Gran Maestro lo ritiene necessario

**Cap. II
Funzioni**

ART. 75 - La Giunta Esecutiva:

- a) interpreta la Costituzione;
- b) decide sulle divergenze non risolte in sede circoscrizionale e sui ricorsi relativi allo scioglimento spontaneo delle Logge;
- c) istituisce Commissioni temporanee per il raggiungimento delle finalità massoniche e ne regola il funzionamento;
- d) nomina i Presidenti dei Tribunali Regionali;
- e) provvede a dare esecuzione alla Costituzione e alle deliberazioni della Gran Loggia;
- f) procede allo scambio di Garanti di amicizia per i rapporti con le Comunioni Massoniche estere. Le deliberazioni dovranno essere ratificate della Gran Loggia nella prima riunione utile;
- g) tiene il Libro d'Oro dell'Ordine;
- h) aggiorna le tabelle delle Circoscrizioni massoniche;

- i) esamina ed approva il rendiconto generale ed il bilancio di previsione, redatto dal Gran Tesoriere, da sottoporre al Collegio dei Grandi Architetti revisori;
- l) delibera sulla revoca delle rielezioni;
- m) concede l'exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte o demolite;
- n) delibera su tutti gli argomenti che vengono sottoposti a tale organo dal Gran Maestro o dalle Logge non di competenza di altri Organi;
- o) può proporre alla Gran Loggia la nomina di Grandi Maestri Onorari.

TITOLO V DEL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MAESTRI VENERABILI

Cap. I

Della composizione e della sede

ART. 76 - Il Gran Maestro, con suo apposito Decreto, determinerà i confini di ogni Regione Massonica e di ogni Provincia.

In attesa di tale promulgazione le Regioni e le Province massoniche vengono rapportate a quelle dello Stato Italiano.

Nel caso in cui in una Regione massonica operino meno di tre Logge, le Logge operanti in Regioni limitrofe faranno parte del Collegio circoscrizionale operante più vicino, ovvero andranno a costituire Collegi Circoscrizionali interregionali fino al raggiungimento del numero minimo di tre Logge nella singola Regione.

ART. 77 - Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili è composto dai Venerabili di tutte le Logge attive di ogni regione.

Possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i componenti di Gran Loggia residente nella regione.

ART. 78 - Il Collegio ha sede nell'Oriente capoluogo della Regione, ma può riunirsi una volta al mese, a rotazione, negli Orienti capoluogo della Provincia.

ART. 79 - Nella prima riunione di ogni anno massonico il Collegio elegge, con votazione segreta e a maggioranza dei voti, il Presidente, uno o più vice Presidenti, in relazione alla estensione territoriale della Regione, l'Oratore e il Tesoriere.

Il Presidente nomina il Segretario che, necessariamente rivestito del 3° grado, può non essere Venerabile; in tal caso, però, non ha diritto di voto. Il Segretario del Collegio deve risiedere nell'Oriente di residenza del Presidente del Collegio medesimo.

ART. 80-I Maestri Venerabili sono moralmente tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Collegio e ad informarlo sui lavori della propria Loggia; solo in caso di imprevisto ed insormontabile impedimento possono delegare, per iscritto e per la sola presentazione di domande di ammissione di profani, una delle due Luci della propria Loggia o l'ex Venerabile, o imo dei Dignitari.

I Maestri Venerabili, per la delicatezza degli argomenti che vengono trattati in Collegio o che potrebbero emergere nel corso dei Lavori, non possono e non debbono delegare questa funzione ad altri Fratelli.

Il Presidente del Collegio può, nella sua discrezionalità ed in relazione agli argomenti da trattare, non accettare la presenza dei delegati o di Fratelli che non siano Maestri Venerabili.

Cap. II

Delle Funzioni

ART. 81-Il Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili:

- a) - coordina e sollecita il lavoro delle Logge della Circostrizione secondo le direttive impartite dalla Gran Loggia o dalla Giunta Esecutiva;
- b) - promuove iniziative, sentito il Delegato regionale, atte a diffondere l'idea massonica nel mondo profano e a favorire il proselitismo;
- c) -sollecita la costituzione di nuove Logge o di Triangoli;
- d) - vigila sulle Logge affinché regnino l'unione e l'armonia tra i Fratelli/Sorelle ed opera per la composizione immediata di dissidi;
- e) - accerta che le Logge osservino scrupolosamente i Rituali e le disposizioni in vigore;

f) - esamina le proposte di iniziazione e le domande di regolarizzazione, comunicando riservatamente al Venerabile interessato le proprie conclusioni, controllando che le Logge seguano rigorosamente le procedure prescritte;

g) - riferisce periodicamente al Gran Maestro sull'attività svolta e sulla situazione generale nella sua circoscrizione.

h)

ART. 82 - Il Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili tiene al corrente il Gran Maestro e la Giunta Esecutiva della propria attività e della situazione ambientale per le opportune direttive e decisioni.

PARTE SECONDA DELLA GIUSTIZIA MASSONICA

TITOLO I Principi Generali

ART. 83-I Liberi Muratori, col prestare il giuramento, accettano di sottoporsi alla Giustizia Massonica dell'Ordine e vi restano soggetti anche se non più attivi.

La Giustizia massonica si ispira a sentimento di fraternità, di equità e di umanità e gradua le pene secondo il grado di responsabilità massonica del colpevole.

Fino a quando non sia intervenuto verdetto massonico definitivo il Fratello è presunto innocente.

Nei giudizi massonici il pronunciato profano ha valore solo indicativo.

ART. 84 - La Giustizia dell'Ordine è amministrata in nome del Grande Oriente Internazionale.

Le sentenze sono intestate con la formula "ALLA GLORIA DEL GRANDE ARCHITETTO DELL'UNIVERSO" (A .-. G !.D !.G !.A .-.D !. U .-.) e debbono essere adeguatamente motivate.

ART. 85 - Le denuncie possono essere formulate esclusivamente da Fratelli/Sorelle che siano in regola con tutti gli obblighi verso l'Oriente; devono essere formulate mediante tavola d'accusa contenete le prove e firmata dal denunciante.

Le accuse debbono essere contestate all'incolpato/a in forma scritta, con lettera raccomandata a. r. e notificate, eventualmente ove ritenute fondate, all'incolpato dal Tribunale massonico, fissando la data a comparire non inferiore a giorni 60.

Se l'incolpato/a non designa un Fratello o Sorella a difensore di fiducia, il Tribunale gliene assegna uno d'ufficio, scegliendolo tra i Maestri.

Se non si presenterà al giudizio nel giorno e nelle ore fissate, senza addurre legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia. I processi vengono celebrati col sistema della contestazione orale della colpa all'incolpato presente, della testimonianza a carico ed a discarico, della difesa, della sentenza. E' ammessa costituzione di parte civile che sarà rappresentata da un fratello col grado di Maestro, appositamente designato.

ART. 86 - In ogni stato e grado del procedimento, l'Organo investito del processo può, per motivi di opportunità, sospendere l'incolpato da ogni attività massonica.

TITOLO II

Delle colpe e delle pene

ART. 87 - Le colpe massoniche si distinguono in gravissime, gravi e lievi.

Sono colpe gravissime:

- a) lo spergiuro, il tradimento, la complicità o la cooperazione al tradimento, sia contro l'Ordine in generale che contro la Loggia in particolare, perpetrato da Fratelli/Sorelle in grado di Apprendista sia in gradi successivi;
- b) la manifestazione dei Misteri e dei segreti massonici rivelati, sia in buona fede che per qualsiasi altra finalità, ad un profano o ad un Massone di grado inferiore a quello cui si riferiscono detti segreti e misteri;

- c) la ribellione perpetrata di fatto contro l'autorità del Gran Maestro e della Gran Loggia, da parte di Fratelli/Sorelle di pari grado e sia da parte di Fratelli/Sorelle in grado superiore ed inferiore, anche nel caso, di presunta illegittimità di un provvedimento superiormente emanato, fatto salvo il diritto di formulare tavola di accusa la cui presentazione non esime il proponente dall'osservanza delle disposizioni contestate, sino alla definitiva sentenza dell'Alta Corte di Giustizia;
- d) l'attacco contro la Costituzione e il Regolamento dell'Ordine, tendente, a produrre lo scisma o la distruzione dell'Ordine medesimo;
- e) l'infedeltà di gestione negli affari finanziari e mobiliari di una Loggia;
- f) la calunnia diretta ad infamare un Libero Muratore nell'opinione tanto nel mondo massonico che profano;
- g) gli abusi di ospitalità e gli attentati all'onore della Famiglia dei Fratelli/Sorelle;
- h) la ribellione contro i Delegati Regionali e Provinciali, che equivale a ribellione contro il Gran Maestro in quanto suoi legittimi rappresentanti, con i limiti del mandato ricevuto.

Sono colpe gravi:

- a) la manifestazione ad un profano di discipline ed oggetti massonici che non siano propriamente Misteri e segreti dell'Ordine.
- b) le dicerie che in qualunque modo compromettono la dignità dell'Ordine o di una Associazione massonica;
- c) la formazione di partiti o di complotti tendenti a diminuire la libertà di voto o a produrre la disunione e la discordia tra Fratelli e Sorelle;
- d) la irregolarità dei lavori massonici;
- e) la presenza di un Fratello o una Sorella, non avente diritto, ai lavori massonici, anche se in buona fede e/o per qualsiasi altra finalità;
- f) la disobbedienza ai Regolamenti particolari della propria Loggia e all'Autorità delle tre luci nell'attività di Loggia;
- g) il rifiuto pertinace ad ottemperare agli obblighi inerenti, specialmente alla qualità di Dignitario, di Ufficiale o di membro della Loggia.

Sono colpe lievi:

- a) le maldicenze, i sussurri, i disturbi, che si commettono nel Tempio;
- b) l'abuso delle qualità profane per influire o imporsi nelle deliberazioni;
- c) le animosità tra i Fratelli di ogni grado;
- d) le disattenzioni che mettono la Loggia nell'impossibilità di servirsi dei propri attrezzi, onde eseguire regolarmente i Lavori;
- e) manifestazioni di scarso sentimento di fraternità;
- f) contegno non corretto nelle discussioni e nelle riunioni massoniche;
- g) negligenza nell'osservanza dei doveri del Libero Muratore;
- h) abituale diserzione ai Lavori;
- i) morosità nei pagamenti per oltre sei mensilità dei contributi al Tesoro di loggia e nell'adempimento di ogni altro obbligo verso la Loggia o verso la Comunione.

ART.88- Le pene comminabili ai Fratelli Liberi Muratori sono le seguenti:

- a) per le colpe gravissime: espulsione dalla Comunione;
- b) per le colpe gravi: sospensione da ogni attività massonica, per un periodo non superiore ad un anno; inabilitazione alla Dignità o carioaca della Loggia di cui fossero rivestiti al momento della sentenza; sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per un periodo massimo di due anni;

c) *per le colpe lievi:*

ammenda, da fissarsi dal Maestro Venerabile fino ad un massimo di *euro cinquanta* e collocamento fra le colonne per non più di 5 sedute; ammonizione in pubblico; copertura del Tempio per non più di tre sedute.

La condanna emessa per ciascuna colpa comporta, come pena accessoria, l'inabilità, per uguale periodo, dalla Dignità o dalla carica di cui il Fratello/Sorella fosse eventualmente rivestito.

Alla stessa pena soggiace il denunciante che incolpi taluno dei Fratelli/Sorelle sapendolo innocente, ovvero che simuli a suo carico elementi di colpa.

ART. 89- Le pene comminabili alle Logge sono le seguenti;

- a) la demolizione, per le colpe gravissime;
- b) la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai sei mesi, per le colpe gravi;
- c) l'ammonizione, per le colpe lievi.

Viene sciolta d'autorità con decreto del Gran Maestro su proposta della Giunta Esecutiva la Loggia che, senza giustificato motivo si renda morosa nei confronti del Tesoro del Grande Oriente o rimanga inattiva per la durata di un anno massonico o violi le norme legittimamente imposte dal Gran Maestro e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 90 - La colpevolezza della Loggia si estende, ipso jure, ai Fratelli/Sorelle che la compongono, salvo che non abbiano partecipato ai fatti che hanno provocato l'incriminazione o abbiano fatto annotare a verbale la loro dissociazione dagli stessi.

In tale evenienza possono ottenere l'ammissione ad altra Loggia dello stesso Oriente chiedendo l'*exeat* alla Giunta Esecutiva.

Art. 91-II denunciante che incolpi taluno che sia innocente, ovvero che simuli a carico di lui tracce di colpa, è punito con la stessa pena prevista per il fatto denunciato

Art. 92 - Sono colpe massoniche gravi, inoltre:

- a) manifestazioni di scarso sentimento di fraternità;
- b) contegno non corretto nelle discussioni e nelle riunioni massoniche; negligenza nell'osservanza dei doveri di Libero Muratore;
- c) abituale diserzione dei lavori;
- d) morosità di pagamento dei contributi per oltre due mensilità al Tesoro di Loggia ed inadempienza in ogni altro obbligo verso la Loggia e verso la Comunione.

ART. 93 - Il Fratello, la Sorella responsabile di mancanze disciplinari è richiamato dal Consiglio dei Dignitari della sua Loggia, che per tale ufficio si denomina "Consiglio di disciplina". In caso di morosità sarà fissato un congruo termine per adempiere agli obblighi imposti. Ove, invece, il Fratello, la Sorella si dimostri insensibile al richiamo del Consiglio di disciplina, commetterà colpa gravissima.

TITOLO III DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Cap. I Della Formazione

ART. 94 - Il Grande Oriente Internazionale amministra la Giustizia massonica mediante:

- 1) Tribunali di Loggia, detti anche Commissioni di Disciplina;
- 2) Tribunali Regionali;
- 3) Suprema Corte;
- 4) Gran Loggia, costituita in Alta Corte di Giustizia.

ART. 95 - Il Tribunale di Loggia è costituito dal Venerabile, che lo presiede e lo convoca, da due Giudici effettivi e due Supplenti e dal Segretario della Loggia che, per l'occasione, assolve alle, funzioni di Cancelliere senza diritto di intervento e di voto.

I Giudici effettivi e quelli supplenti sono eletti dalla Loggia in occasione delle elezioni annuali delle dignità e delle cariche; durano in carica un anno e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. I Giudici supplenti hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i Giudici effettivi legittimamente impediti.

ART. 96 - Il Tribunale Regionale è costituito da un Presidente nominato dalla Giunta Esecutiva, da due Giudici effettivi e da due supplenti nominati dal Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili e da un Segretario - Cancelliere che non ha diritto di intervento e di voto.

I Giudici del Tribunale Regionale vengono eletti in occasione delle elezioni annuali in seno al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione, durano in carica un anno e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

I Giudici supplenti hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i Giudici effettivi legittimamente impediti.

Il Tribunale Circoscrizionale ha sede nell'Oriente capoluogo della regione.

ART. 97- La Suprema Corte è costituita dal Presidente, nominato dal Gran Maestro e da otto Giudici effettivi e quattro supplenti eletti dalla Gran Loggia con le procedure stabilite dal Regolamento di attuazione.

La Corte nomina nel suo seno, tra i Giudici effettivi, un segretario-cancelliere.

I Giudici supplenti hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i Giudici effettivi legittimamente impediti. -

La Suprema Corte ha sede in Roma, ma, in casi particolari, a giudizio del suo Presidente, può essere convocata anche presso altro Oriente.

ART. 98 - La Gran Loggia costituita in Alta Corte di Giustizia, giudica in unico gradoni Gran Maestro, solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, ed i Gran Maestri Aggiunti per le colpe commesse nell'esercizio del loro mandato.

L'istruttoria è condotta dalla Suprema Corte, integrata con i due Gran Sorveglianti ed il Grande Oratore, a richiesta della Gran Loggia che, in seduta ordinaria, esaminata la denuncia con il voto favorevole della maggioranza più uno dei Rappresentanti delle Logge espresso personalmente, autorizza l'avvio della procedura.

L'atto di accusa sarà sostenuto dal Presidente della Suprema Corte.

La Gran Loggia, costituita in Alta Corte, sarà convocata almeno trenta giorni dopo l'invio degli avvisi ai Maestri Venerabili. Detti avvisi dovranno contenere l'indicazione dei capi di accusa. La seduta sarà valida solo con la presenza fisica della metà più uno dei Maestri Venerabili in carica.

La sentenza dovrà accordarsi alla volontà della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, presenti, e con voto espresso palesemente.

Cap. II **Della Competenza**

ART. 99 - La competenza è determinata dalla Costituzione.

Per gravi motivi o per legittima suspicione, su richiesta del Grande Oratore, o ad istanza dell'imputato, la Suprema Corte può rimettere l'istruttoria o il giudizio ad un Giudice diverso da quello ordinariamente competente.

La competenza a giudicare Fratelli/Sorelle appartenenti a circoscrizioni massoniche prive di Tribunale Regionale sarà determinata dal Presidente della Suprema Corte.

L'Alta Corte ha competenza a giudicare soltanto i responsabili di colpe Gravissime.

ART. 100- Il tribunale di Loggia è competente a giudicare solamente sulle colpe lievi commesse dai Fratelli/Sorelle della Loggia.

Nell'ipotesi che un Fratello o una Sorella possa essere ritenuto colpevole di colpa gravissima o grave, il Tribunale di Loggia, dopo aver raccolto le prove

che suffragano il sospetto di colpevolezza, formula il capo di accusa o lo trasmette unitamente alle prove raccolte al Tribunale Circoscrizionale.

Se lo ritiene necessario, sospende il Fratello, la Sorella incolpato da ogni attività massonica in attesa del giudizio.

Il Tribunale di Loggia non potrà mai giudicare il Maestro Venerabile.

Se questi si rendesse responsabile di colpa, anche lieve, il Tribunale di Loggia, per l'occasione presieduto dall'ex Maestro Venerabile, o in sua assenza dal primo Sorvegliante, raccoglie le prove e denuncia il fatto al Tribunale Regionale.

Qualora questo non disponga diversamente, il Venerabile resta in carica e tutta la loggia gli deve rispetto ed obbedienza.

ART. 101 - Il Tribunale Regionale giudica in primo grado:

- a) sulle colpe lievi dei Venerabili delle Logge della Circoscrizione ad esso denunciati ai sensi dell'articolo precedente;
- b) sulle colpe lievi dei componenti del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili commesse in relazione all'attività svolta in seno ad esso;
- c) sulle colpe gravissime e gravi commesse dai Massoni e dalle Logge.

Il Tribunale Regionale inoltre:

- a) istruisce le denunce a carico dei Maestri Venerabili in carica e dei componenti del Collegio Circoscrizionale sospettati di colpe gravissime e gravi, e le trasmette alla Suprema Corte.

Se lo ritiene opportuno li sospende dalla Dignità o anche da ogni attività massonica in attesa di istruttoria;

- b) trasmette alla Suprema Corte gli atti relativi ai Fratelli denunciati dalle Logge per colpa gravissima, disponendo se lo ritiene opportuno, un supplemento di istruttoria.

Il Tribunale Regionale non potrà mai giudicare il Presidente del Collegio Circoscrizionale, il Presidente del Tribunale Circoscrizionale e il Delegato Regionale.

Se costoro si rendessero colpevoli di colpa anche lieve, il Tribunale, presieduto per l'occasione dal più anziano in età massonica dei suoi componenti, formulerà l'atto di accusa; il Segretario-Cancelliere, presente, ma senza diritto di voto, verbalizzerà le prove di colpa raccolte e le trasmetterà alla Suprema Corte.

Questa, entro quindici giorni dalla data di ricezione della denuncia, può sospendere dalla dignità od anche dall'attività massonica il denunciato che, in caso contrario, resta in carica nella pienezza dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Il Tribunale Regionale decide in grado di appello sui giudizi emessi dal Tribunale di Loggia.

ART. 102 - La Suprema Corte giudica in unico grado:

- a) i componenti la Gran Loggia per qualsiasi colpa commessa nell'esercizio del mandato di cui sono investiti;
- b) i Maestri Venerabili, sia in quanto tali che nella qualità di componenti del Collegio Circostrizionale dei MM.'. VV.'. ad essa denunciati per colpe gravissime ai sensi dell'art. 98 della Costituzione.

In grado di appello, la Suprema Corte decide sui ricorsi avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali Regionali.

La Suprema Corte è anche organo di consulenza della Giunta Esecutiva per il governo dell'Ordine quando interpreta la Costituzione ed il Regolamento.

ART. 103-II Tribunale Regionale della circoscrizione nella quale ha sede una Loggia è competente a giudicarla.

Questo può agire anche sulla denuncia di un singolo Fratello iscritto nel piedilista, purché in regola con tutti gli obblighi verso l'Ordine.

Se la denuncia proviene da altra Loggia, la tavola relativa deve essere firmata dal Venerabile, dalle due Luci e dall'Oratore della Loggia denunciante.

Il Tribunale regionale istruisce il processo, e se accerta trattarsi di colpa lieve si pronuncia in primo grado.

Nel caso accerti trattarsi di colpa grave o gravissima trasmette gli atti istruttori alla Suprema Corte.

Questa deve pronunciarsi, in unico grado, entro sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti. La difesa della Loggia è assunta congiuntamente dai Venerabile e dall'Oratore.

Nel caso di presunta colpevolezza che coinvolga Logge operanti in due o più circoscrizioni regionali, il Tribunale Circoscrizionale, davanti al quale la denuncia viene presentata, si limita a trasmettere gli atti alla Suprema Corte senza comporre alcun atto istruttorio.

La Suprema Corte esperisce l'istruttoria e si pronuncia, in unico grado, entro il termine di novanta giorni dalla data della ricezione della denuncia.

La difesa delle Logge incolpate è assunta da un Collegio di Venerabili o Oratori designati dalle Logge stesse.

Cap. III

Dell'impugnazione

ART. 104 - La sentenza deve contenere, oltre l'intestazione di cui all'art. 84 e le generalità del Fratello/Sorella incolpato, i seguenti requisiti:

- a) l'enunciazione del fatto e delle circostanze che formano l'oggetto delle colpe;
- b) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata;
- c) l'indicazione della norma violata;
- d) il dispositivo;
- e) la data e la sottoscrizione dei Giudici che l' hanno emessa.

ART. 105 - La mancanza e le contraddittorietà di motivazione determinano la nullità della sentenza, che può essere direttamente impugnata davanti la Suprema Corte.

ART. 106 - Il diritto di impugnazione, quando previsto, deve essere esercitato dal dichiarato colpevole e dal Grande Oratore.

Il Grande Oratore può impugnare nel termine previsto dal regolamento le sentenze di proscioglimento emesse, anche in istruttoria, dai Tribunali di Loggia e dai Tribunali Regionali.

Le impugnazioni hanno effetto sospensivo della sentenza salvo il caso previsto dal Regolamento di attuazione.

ART. 107-II Giudice di appello può confermare la sentenza impugnata, revocarla, o riformarla, in tutto o in parte, può anche riformare la sola motivazione e confermare il dispositivo.

È ammesso il ricorso alla stessa Suprema Corte avverso le sentenze emesse in unico grado quando sussistano violazioni di solo diritto.

In tal caso la Corte dovrà essere composta da nove Membri.

ART. 108 - Avverso la misura preventiva di sospensione ex art. 86 è ammessa impugnazione nel termine perentorio di giorni 15 più due della comunicazione, innanzi alla Suprema Corte, la quale deve decidere entro 60 giorni dalla proposizione dell'impugnazione.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

Titolo IV

Giurì d'onore

Sez. I Della Formazione

ART. 109- Il Giurì d'onore è composto da tre Fratelli/Sorelle in grado di Maestro, scelti due su nomina di ciascuno delle parti ed il terzo, il Presidente, d'accordo fra i due già designati.

In caso di mancato accordo, il Presidente sarà nominato dal Venerabile della Loggia cui i contendenti appartengono. Se la vertenza insorge tra fratelli/Sorelle appartenenti a Logge diverse in una medesima circoscrizione regionale, oppure ad esse sia interessato un Maestro Venerabile, in caso di mancato accordo tra gli arbitri, il Presidente del Giurì sarà designato dal Presidente del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili.

Se la vertenza insorge tra Fratelli appartenenti a Logge attive in due diverse circoscrizioni regionali, e venga a mancare l'accordo tra gli arbitri, il Presidente del Giurì d'onore viene designato dal Presidente della Suprema Corte.

Sez. II

Della Competenza

ART. 110 - Possono essere deferite al Giurì d'onore anche le sole controversie inerenti alla dignità, al decoro e l'onore o alla reputazione dei fratelli massoni.

Un Fratello/Sorella può ricorrere al Giurì d'Onore anche se è stato pubblicamente accusato di azione biasimevole e se chieda egli stesso un giudizio sul proprio conto. Il Giurì d'onore, pur procedendo senza formalità processuale, ha stretto obbligo di accertare i fatti e di raccogliere le prove tanto a carico che a discarico con rigorosa imparzialità ed ispirandosi ad un elevato senso di giustizia e fratellanza.

ART. 111 - Le vertenze insorte fra Fratelli/Sorelle per motivi d'onore devono essere risolte in spirito di fraternità deferendole obbligatoriamente al Giurì d'Onore.

Può ricorrere al Giurì d'onore anche il Fratello, la Sorella che, accusato nel mondo profano di fatti lesivi della sua reputazione, desidera su di essi il giudizio dei propri Fratelli/Sorelle.

E' vietato deferire al Giurì d'Onore vertenze riguardanti colpe massoniche.

I Fratelli, le Sorelle possono adire i Tribunali profani solo dopo che abbiano fatto ricorso al Giurì d'onore e ne abbiano respinto le conclusioni.

ART. 112 - Nelle controversie di diritto civile nelle quali, secondo le leggi italiane vigenti, si può ricorrere ad un collegio arbitrale, non espressamente previsto da una clausola compromissoria, i Fratelli/Sorelle interessati hanno l'obbligo morale di costituire detto Collegio avvalendosi di Fratelli/Sorelle competenti.

Tale collegio deciderà secondo le norme dei Codici vigenti.

ART. 113 - Ove per legittimo motivo si renda impossibile affidare la controversia ad un Collegio composto esclusivamente da Fratelli/Sorelle, gli interessati potranno essere dispensati dal Gran Maestro che li lascerà liberi di ricorrere alla Magistratura ordinaria .

ART. 114 - Durante la controversia i Fratelli le Sorelle interessati, se appartenenti alla stessa Loggia, possono chiedere al Venerabile un congruo congedo, fermo restando i loro obblighi finanziari.

PARTE TERZA
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
TITOLO I
DEL PATRIMONIO

ART. 115 - La Gran Loggia ha un suo patrimonio mobiliare e immobiliare formato da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi legittimo titolo pervenuti in proprietà diretta o indiretta anche per interposta persona fisica o giuridica, con regolare registro notarile.

ART. 116 - Il patrimonio del Grande Oriente Internazionale può essere dichiarato per una sua parte intangibile con voto della Gran Loggia in sede di approvazione dell'esercizio finanziario.

ART. 117 - Fanno parte, comunque, del patrimonio intangibile: le decorazioni e gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico ed artistico.

ART. 118 - Nessun atto di acquisto o di vendita di beni patrimoniali può essere eseguito senza l'approvazione della Giunta Esecutiva e la sanzione - approvazione - del Gran Maestro.

Le proposte relative, opportunamente motivate, sono formulate dalla Commissione permanente del patrimonio; la modifica alla composizione del patrimonio inalienabile può essere autorizzato solo dalla Giunta esecutiva ed è resa esecutiva con decreto del Gran Maestro.

TITOLO II
DEL BILANCIO

ART. 119 - L'esercizio finanziario è annuale: ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e viene chiuso il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 120 - Le entrate ordinarie della Gran Loggia sono costituite da tasse e diritti che a qualsiasi titolo le Logge e i Fratelli/Sorelle Liberi Muratori singolarmente sono tenuti a pagare, e dai proventi del patrimonio. Le entrate straordinarie sono costituite da contribuzioni straordinarie, da donazioni, da lasciti ereditari e da qualsiasi altro provento non avente carattere ordinario.

ART. 121 - La gestione finanziaria dell'entrata sia ordinaria che straordinaria è affidata al Gran Tesoriere, assistito dal Collegio dei Revisori, che ne risponde personalmente alla Giunta Esecutiva e alla Gran Loggia.

I Membri effettivi del Collegio dei Revisori partecipano con voto consultivo alle sedute della Giunta Esecutiva quando siano in discussione affari patrimoniali e finanziari.

ART. 122 - La Giunta Esecutiva esamina ed approva ogni anno il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il bilancio preventivo del Gran Tesoriere da sottoporre al Collegio dei Grandi Architetti Revisori ed all'approvazione della Gran Loggia.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario devono indicare distintamente le entrate e le spese effettive, quelle ordinarie e straordinarie e il movimento di capitali.

Gli eventuali avanzi risultanti dai rendiconti finanziari, dopo l'approvazione sono devoluti alla costituzione di un fondo di riserva per le spese straordinarie ed impreviste.

ART. 123 -Le spese per il funzionamento del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili sono a carico di tutte le Logge della Circostrizione, che vi contribuiranno in forma fissa ed uguale per tutte.

ART. 124 - La Giunta Esecutiva redige l'inventario del patrimonio generale della Gran Loggia e di quella sua parte dichiarata inalienabile e lo porta a conoscenza di tutte le Logge all'Obbedienza.

TITOLO III DEGLI ORGANI

ART. 125 - La Gran Loggia nomina un Collegio di Grandi Architetti Revisori composto da tre Membri effettivi e due supplenti, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori è nominato dalla Gran Loggia tra i Membri effettivi; in caso di impedimento o mancanza è sostituito dal Membro di maggiore anzianità massonica.

ART. 126 - I Grandi Architetti Revisori:

- 1) - controllano l'amministrazione e la gestione finanziaria e patrimoniale del Grande Oriente e riferiscono collegialmente e con apposite relazioni al Gran Maestro, in sede di approvazione del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale;
- 2) accertano almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa, resistenza dei valori e dei titoli e la regolare tenuta della contabilità.

Degli accertamenti eseguiti redigono verbale in apposito libro.

ART. 127 - La conservazione e l'amministrazione del patrimonio intangibile sono affidate ad una speciale Commissione composta dal Gran Maestro, dal Gran Tesoriere e da tre Fratelli eletti dalla Gran Loggia Nazionale nel proprio seno e durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

La Commissione redige l'inventario dei beni patrimoniali e si riunisce almeno ogni sei mesi.

NORME FINALI

ART. 128 - Tutte le dignità, cariche ed incarichi previsti dalla presente Costituzione hanno carattere onorifico e non conferiscono diritto ad emolumenti di sorta, salvo che la Gran Loggia non abbia disposto o disponga diversamente in favore del Gran Maestro, dei Grandi Maestri Aggiunti e dei Componenti della Giunta Esecutiva.

Il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza a Roma dei Membri di diritto della Gran Loggia in occasione delle sue sedute ordinarie e straordinarie di cui all'ari. 60 sono a carico del Tesoro delle rispettive Logge.

ART. 129 - Tutte le precedenti norme costituzionali e gli Statuti Generali sono abrogati e così pure le norme regolamentari in contrasto con la presente Costituzione.

ART. 130 - La presente Costituzione prende vigore dal giorno della sua approvazione da parte della Gran Loggia costituita in Assemblea Costituente e viene promulgata con decreto del Gran Maestro in carica.

NORME TRANSITORIE

ART. 131- Il Gran Maestro, per il perfetto funzionamento ed operatività dell'Ordine in Italia, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva, ha il potere di provvedere alle nomine provvisorie di tutte le cariche fino a quando gli Organi Competenti non vi provvederanno in via definitiva.

ART. 132- Il Gran Maestro, assistito dalla Giunta Esecutiva con parere consultivo, ha il potere di emettere, con proprio Decreto, tutte quelle norme transitorie di attuazione che riterrà opportune e necessarie per l'applicazione graduale e a tempi differenziati delle norme della Costituzione.

REGOLAMENTO

CAPITOLO PRIMO

REGOLE E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Tutti i Liberi Muratori sono uguali dinanzi al G.:A.:D .:U e si riuniscono nella Loggia, cui sono affiliati, sotto il segno distintivo dell'amore nella pratica quotidiana della LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA, nello spirito costante della ricerca della verità e della conoscenza.

ART. 2-I Fratelli sono tenuti all'osservanza scrupolosa di quanto prescritto dalla Costituzione, dal Regolamento, dal Giuramento, dal Cerimoniale e dai Rituali.

ART. 3- Tutte le Tavole massoniche che vengono emesse da Logge Simboliche o da Fratelli appartenenti a queste, qualunque ne sia l'oggetto, debbono essere sempre precedute dalla seguente formula:

A :: G :: D :: G :: A :: D :: U ::

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato

Comunione Italiana

Grande Oriente Internazionale

Discendenza Obbedienza Piazza del Gesù 47/1B

LIBERTA- UGUAGLIANZA- FRATELLANZA

ART. 4-1 Fratelli, le Sorelle che rivelano segreti massonici relativi al loro grado a fratelli/Sorelle di grado inferiore o a profani, anche se in buona fede, e per qualsiasi finalità, rispondono di colpa gravissima punita dall'art. 87, comma b) della Costituzione.

Nel rigore di tale norma incorrono anche i Fratelli/Sorelle che riferiscono sotto "squadra e compasso " lamentele o comunque critiche ad altri Fratelli/Sorelle o loro superiori.

ART. 5 - Ogni provvedimento emanato dall'Autorità superiore deve essere eseguito con assoluta obbedienza senza critiche e discussioni in merito, sia tra Fratelli/Sorelle di pari Grado sia a maggior titolo tra Fratelli/Sorelle di Grado superiore o inferiore.

Se il provvedimento, emanato dall'Autorità, si presume illegittimo, prima lo si esegue, poi l'avente diritto può interporre tavola di accusa, indicando le violazioni commesse.

La mancata esecuzione comporta la violazione dell'art. 87, comma c) della Costituzione.

ART. 6- Il Fratello, la Sorella che ha operato tentativi anche se infruttuosi di porsi sotto altra Comunione o iniziative comunque non autorizzate ed a lui non spettanti, anche coinvolgendo e cointeressando altri Fratelli/Sorelle, è passibile di radiazione con semplice provvedimento emesso dal Gran Maestro.

Da uguale sanzione è colpito il Fratello, la Sorella che abbia commesso colpe gravissime anche se non espressamente contemplate dall'art. 87 della Costituzione, in palese violazione dei principi e delle finalità della nostra Comunione.

In tale rigore incorrono anche:

I Fratelli/Sorelle che si ribellano di fatto ed in forma grave all'autorità del Gran Maestro, dei componenti titolari della Giunta Esecutiva dei Grandi Ispettori Nazionali, dei Presidenti dei Collegi Circostrizionali dei Maestri Venerabili, dei Grandi Delegati Regionali e Provinciali.

I Fratelli, le Sorelle che conducono campagna contro le Autorità di cui al comma precedente e, diffidati, proseguono nel creare grave discordia nel tentativo di produrre lo scisma e la distruzione del loro Oriente, o dell'Ordine in genere.

ART. 7 - Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Gran Maestro, raccolte le prove, sentito il parere della Giunta esecutiva, provvede con suo Decreto motivato alla espulsione e può ordinare la comunicazione del provvedimento anche alle altre Obbedienze.

ART. 8 - La solidarietà massonica non può essere confusa con favoritismi, con prestiti di denaro e simili. Non la si può invocare quando si commettono ingiustizie o anche semplici atti di indelicatezza. I neofiti non possono richiedere la solidarietà se non dopo un anno dalla loro iniziazione.

ART. 9- È assolutamente vietato ai Fratelli ed alle Sorelle isolarsi e stabilire rapporti esclusivi con Fratelli/Sorelle o con gruppi di essi e dimostrare maggiore o minore simpatia o stima all'uno o all'altro.

La violazione di tale elementare precetto è colpa grave (art.87 comma b) della Costituzione.

ART. 10 - Nessuna Loggia può partecipare all'iniziazione di un neofita senza aver ottenuto preventivamente il nulla osta del Gran Maestro; in caso contrario le iniziazioni sono nulle ed il Maestro Venerabile sarà deferito alla Giustizia Massonica competente.

La Loggia inoltre deve assicurarsi:

- 1) che il profano non sia già stato respinto da altra Loggia;
- 2) che il candidato abbia pagato le relative tasse e che vengano inviate alla Gran Tesoreria quelle spettanti al Gran Tesoro dell'Ordine;
- 3) che il profano abbia depositato il prezzo degli abiti e paramenti, che gli verranno consegnati alla fine della iniziazione e che resteranno di sua proprietà.

L'Oratore della Loggia deve vegliare all'esecuzione di queste formalità, farle constatare nel processo verbale e, al bisogno, opporsi a che si proceda oltre nell'iniziazione, ove esse non siano osservate.

ART. 11 - Si incorre nella nullità, di cui all'articolo precedente, anche quando l'iniziazione è effettuata da un Maestro Venerabile privo di competenza territoriale e funzionale. In tale caso sia il Maestro Venerabile iniziatore sia il Fratello o Sorella di altro Oriente, qualunque grado o funzione rivestano, sono responsabili di colpa grave ai sensi dell'art. 87, comma d) della Costituzione.

Per le iniziazioni dei Fratelli e delle Sorelle degli Orienti Italiani, sprovvisti di Tempio, sono solo competenti i Maestri Venerabili iniziatori, nominati espressamente dal Gran Maestro con suo decreto.

Si ricorda ai Maestri Venerabili che prima della procedura di iniziazione si deve mettere dinnanzi all'Ospedaliere un cartello sul quale siano scritte le seguenti parole: LA TERRA- L'ACQUA- IL FUOCO.

ART. 12 - Ogni Loggia deve osservare rigorosamente i tempi stabiliti dalla Costituzione e dal Regolamento per il passaggio da un Grado a quello superiore, dopo aver ottenuto il nulla osta dal Gran Maestro. Le dispense per anticipare i periodi di avanzamento per cause urgenti o per considerazioni particolari non saranno accordate che, esclusivamente ed inappellabilmente dal Gran Maestro.

ART. 13 - Ogni Massone, salvo che non vi provveda la Loggia con proprio ordinamento, dovrà munirsi a proprie spese delle decorazioni e del gioiello del Grado, a cui è iniziato.

ART. 14- Nessun Massone, membro attivo di una Loggia, potrà appartenere ad altro Rito o ad altro Ordine sotto pena di radiazione.

ART. 15 - Le Logge non possono compiere affiliazioni in comune. È loro interdetto di deliberare collettivamente e di riunirsi per lavorare in comune, salva preventiva autorizzazione del Gran Maestro. E' vietato ugualmente a Massoni di ogni grado di riunirsi fuori dalle Logge per qualsiasi causa o di visitare altri Orienti, senza averne ottenuta autorizzazione dal Gran Maestro.

ART. 16 - Nessuna comunicazione d'indole o di forma profane potrà essere effettuata o letta in Loggia, salvo che non sia inviata dalla Suprema Autorità o da essa approvata o permessa.

ART. 17 - Ogni Loggia sotto la responsabilità del Venerabile, dell'Oratore, del Segretario e del Tesoriere deve comunicare entro giorni sette, alla Gran Segreteria; l'avvenuta iniziazione, la riammissione o la regolarizzazione. All'uopo deve essere inviata contestualmente tutta la documentazione in originale e un esemplare in copia, unitamente all'attestato dell'avvenuta versamento della quota di competenza alla Gran Tesoreria. L' esemplare in copia dovrà essere restituito debitamente firmata dal Gran Maestro entro lo stesso termine di giorni sette alla Loggia per il tramite del Maestro Venerabile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data delle deliberazioni, la Loggia è obbligata a comunicare alla Gran Segreteria: gli aumenti di Grado; i passaggi all' Oriente Eterno; le messe in sonno; le espulsioni e le notizie dettagliate sulle proposte di iniziazione, affiliazione o regolarizzazione respinte dalla Loggia, con indicazione dei motivi che determinarono il voto sfavorevole. In tali casi la documentazione deve essere inviata in duplice esemplare, di cui uno da restituirsi alla Loggia firmato dal Gran Maestro.

Di tutte le suddette variazioni deve essere informato con la con segna di tutta la documentazione di pertinenza, anche il Collegio Circozionale dei Maestri Venerabili, in occasione della prima seduta utile.

ART. 18 - In caso di disobbedienza, irregolarità o disordine il Venerabile ha il potere di sospendere le riunioni della Loggia, riferendone immediatamente al Governo dell' Ordine. Ove si ritenesse necessario, il Maestro venerabile ha pure il potere di sospendere i lavori anche nel corso di una deliberazione.

Il Maestro Venerabile, inoltre, ha il diritto di far coprire il Tempio ad ogni Massone, Membro della Loggia o Visitatore, quando ritenga questo procedimento necessario alla regolarità dei Lavori.

Il Fratello, la Sorella che gli resiste, è colpevole di grave disobbedienza; egli è escluso dal lavoro e la Loggia decide, seduta stante, la pena da infliggere.

ART. 19 - I Sorveglianti non possono accordare il permesso di coprire il Tempio se non ai Fratelli o alle Sorelle che dichiarino di rientrare prima della chiusura. Il permesso può essere accordato solo previo versamento dell'obolo nel Tronco di Beneficenza presso il seggio del Primo Sorvegliante.

ART. 20 - In loggia è obbligatorio indossare, oltre al grembiule e ai guanti, la clamide e i paramenti relativi al grado di appartenenza. Gli Apprendisti ed i Compagni devono indossare il grembiule del proprio grado. I Maestri Venerabili, i Dignitari e gli Ufficiali portano i distintivi della loro carica.

Il Venerabile che mancasse di far osservare questa prescrizione, può essere ripreso ed anche deferito alla Suprema Autorità dell'Ordine.

ART. 21- È assolutamente vietato provocare in Loggia discussioni politiche o religiose; nel caso che ciò avvenga il Venerabile deve far cessare subito i Lavori.

ART. 22 - Ogni Loggia, oltre le due sedute obbligatorie mensili, è obbligata a tenere ogni mese almeno altra Tornata dedicata esclusivamente all'istruzione massonica.

In tutte le Tornate è obbligatorio;

- 1) istruire sul comportamento che il Fratello, la Sorella devono tenere rigorosamente in Loggia, spiegando anche il significato simbolico di tale comportamento;
- 2) istruire su tutti i simboli della Loggia con approfondimento dei significati;
- 3) istruire sul grado, sulla Costituzione, sul Regolamento e sulla solidarietà;
- 4) tenere conferenze di carattere storico, filosofico, sulle Parole sacre e di Passo nei Gradi Simbolici e su altre importanti tematiche.

ART. 23 - Tutte le Logge sono tenute per i Lavori rituali ad usare il libro stampato del Grande Oriente Internazionale "Rituali dei Gradi Simbolici.

ART. 24 - Tutti i Fratelli e le Sorelle prima di ogni singola Tornata debbono trascorrere doverosamente mezz'ora nella Sala dei Passi Perduti ove avvenga il distacco netto e profondo da tutti i pensieri o azioni profane, con liberazione da ogni motivo di contrasto e con preparazione spirituale ad entrare nel Tempio. Il Maestro Venerabile e l'Oratore dovranno vegliare sulla perfetta esecuzione di tale norma, ed in caso di non ottemperanza della stessa si aprirà procedimento penale nei loro confronti.

PARTE GENERALE
TITOLO UNICO
DEI LIBERI MURATORI

Cap. 1°

Delle Iniziazioni, trasferimenti, promozioni

ART. 25 - Chi desidera entrare nella Famiglia massonica deve presentare domanda sottoscritta dal richiedente e da un Fratello o Sorella presentatore ricoprente almeno il Grado di Maestro, corredata dai due certificati di carichi pendenti in Procura e Pretura, dal curriculum vitae, da due fotografie, da un valido documento d'identità e dal codice fiscale in copia rilasciata dall'Ufficio delle Entrate.

La domanda di iniziazione o di riammissione deve essere compilata su appositi moduli già predisposti.

Può essere riammesso: chi si trova in stato di sonno, secondo le modalità previste dall'art. 24 della Costituzione; chi è stato espulso per morosità ovvero, dopo la espulsione, ha ottenuto la grazia.

Nel caso di espulsione per morosità la domanda di riammissione non potrà essere presa in considerazione finché la morosità non sarà stata sanata.

ART. 26 -Il curriculum vitae deve contenere, oltre all'indicazione degli studi e dei diplomi conseguiti, quelle dei luoghi di residenza negli ultimi cinque anni, dello stato di famiglia, delle eventuali appartenenze attuali o trascorse ad associazioni di carattere religioso, politico culturale o di natura diversa, nonché ad associazioni che si definiscono massoniche.

ART. 27- La domanda, corredata come prescritto dal precedente art.25, viene deposta dal Fratello presentatore nel Sacco delle Proposizioni della propria Loggia; il Maestro Venerabile la comunica alla Loggia, senza rivelare il nome del Fratello presentatore, e, constatata la regolarità formale, ne dichiara la presa in considerazione.

ART. 28 - Il Fratello, la Sorella Maestro presentatore garantisce sulle qualità del profano/a e fornisce una dettagliata e riservata relazione al Maestro Venerabile il quale, a suo insindacabile giudizio, in assenza di segnalazione ostativa da parte della Loggia, può dar seguito alla domanda, sottoponendola alla discussione di merito da parte della Loggia tutta, secondo le modalità previste dal successivo art. 29, comma 5° e 6° .

ART. 29 - Qualora sorgano o vengano rappresentati al Maestro Venerabile seri, motivati dubbi sulle qualità del profano o riammettendo o regolarizzando, il Venerabile provvederà ad avviare ogni indagine da lui ritenuta opportuna per accertare le qualità del candidato e, se lo riterrà necessario, potrà nominare riservatamente una commissione composta da almeno tre Maestri con l'incarico di assumere, con la massima discrezione, accurate informazioni sul candidato stesso. Il Fratello Maestro presentatore non può essere componente della commissione, né interferire o far da tramite tra i Fratelli Commissari ed il candidato. Per tutte le domande le informazioni dovranno rispondere, con la massima esattezza, a ciascun quesito formulato per come previsto dall'art. 26 del presente Regolamento. I rapporti informativi, redatti separatamente da ciascuno dei Commissari, devono essere fatti pervenire riservatamente al Venerabile. Avute le tavole informative, il Venerabile ne dà lettura in Loggia tacendo il nome del Commissario e degli altri informatori, indi apre la discussione in merito.

Esaurita la discussione, se la Loggia non richiede un supplemento di istruttoria, il Venerabile, sentito l'Oratore, può procedere alla prima votazione, della quale proclama il risultato, anche se la domanda stessa, completa in tutte le sue parti, non è stata ancora sottoposta al vaglio del Collegio Circostrizionale dei MM.VV.

ART. 30 - La votazione avviene con l'introduzione nel sacco delle votazioni di palline bianche, nere o rosse, significanti rispettivamente accettazione, reiezione o astensione.

Se il numero delle astensioni supera il numero dei voti favorevoli la votazione si dà per non avvenuta e, a facoltà del Maestro Venerabile che ne valuta l'opportunità, può essere ripetuta nella medesima tornata o in una successiva.

I Fratelli e le Sorelle che si sono astenuti dalle votazioni debbono manifestare al Venerabile, in forma riservata e con la massima urgenza, i motivi loro astensione dalla votazione stessa.

In caso di votazioni valide, un solo voto contrario si considera dato per errore se non venga motivato al Maestro Venerabile o in casi di particolare delicatezza per il tramite dello stesso Maestro Venerabile al Gran Maestro, prima della seduta successiva. La motivazione può essere comunicata alla Loggia.

Due voti contrari comportano il rinnovo della votazione dopo due tornate; tre voti contrari dopo quattro tornate.

Più di tre voti contrari comportano il rinnovo della votazione dopo sei tornate.

Qualora nella votazione successiva alla prima o alla seconda, i voti contrari siano superiori a due, deve ripetersi soltanto quella votazione, ferma restando la validità delle precedenti.

Qualora dalla votazione ripetuta come da comma precedente risultino tre o più voti contrari, o quando i voti contrari raggiungano la metà più uno dei votanti, la domanda s'intende respinta.

In tutti i casi, comunque, i Fratelli o le Sorelle che hanno dato voto contrario sono anche moralmente obbligati a spiegarne le ragioni al Maestro Venerabile o tramite lo stesso, al Gran Maestro, prima della tornata successiva.

La seconda e la terza votazione si svolgono in due diverse fasi con le stesse modalità della prima e, nel caso che la Loggia deliberi un supplemento di istruttoria, prima di procedere alla seconda o terza votazione, la votazione o le votazioni precedenti si danno per non avvenute.

Nel caso che la domanda sia già passata al vaglio del Collegio Circo-scrizionale dei Maestri Venerabili, la stessa può essere sottoposta alla seconda e terza votazione, effettuate separatamente, nel corso della stessa Tornata.

Se la prima votazione sulla domanda di ammissione di un profano non ha luogo entro sei mesi dalla presentazione, deve essere richiesta all'aspirante di conferma della domanda prima di procedere alla votazione.

ART. 31- Le domande di ammissioni, una volta istruite e completate vanno portate in Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, che provvederà a vidimarle dopo averle sottoposte al vaglio del Collegio stesso.

Le domande non possono assolutamente essere prese in considerazione se incomplete.

Ogni Fratello o Sorella della comunione ha il dovere di informare il Venerabile della Loggia interessata sulle qualità ed attitudini del candidato, a lui note.

Nel caso in cui una domanda di ammissione, vidimata dal Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, subisca dei ritardi nella cerimonia di iniziazione ovvero non si proceda albi iniziazione, la Loggia è obbligata a darne comunicazione al Collegio stesso, qualsiasi sia la natura del ritardo o della non avvenuta iniziazione.

ART. 32 - Le domande da presentarsi al Collegio Circoscrizionale dei MM .: VV.:, solo se complete e nel caso di lungo lasso di tempo intercorrente fra la fine dell'istruttoria e la data di riunione del Collegio, possono essere sottoposte alla prima delle tre votazioni da parte della Loggia.

ART. 33 - La domanda di ammissione o di riammissione che sia stata respinta non può essere riproposta ad altra Loggia anche in caso di cambiamento di residenza del richiedente; deve essere riproposta solo alla Loggia che l'abbia respinta, salvo il caso che questa non sia stata disciolta o demolita, applicandosi in questo caso quanto disposto dall'art. 24 della Costituzione, o salvo dispensa del Gran Maestro. Comunque è necessario che siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima votazione.

ART. 34 - Il Venerabile, ottenuto il nulla osta del Gran Maestro, fissa la data della celebrazione del rito di iniziazione, e convoca il richiedente tramite il Fratello o la Sorella Maestro presentatore per una delle prime tornate della sua Loggia.

ART. 35- Durante la cerimonia d'iniziazione non è consentito lasciare insieme più iniziandi nello stesso Gabinetto di Meditazione.

ART. 36 - Il richiedente che non si presenti al rito di iniziazione viene riconvocato; in caso di seconda assenza, senza giustificazione del motivo, decade dall'ammissibilità.

La Loggia, valutate le eventuali giustificazioni, deciderà a maggioranza dei presenti sulla comminatoria della scadenza.

ART. 37- Il Libero Muratore che intende trasferirsi in un'altra Loggia dello stesso Oriente, deve fare domanda alla Loggia in cui desidera entrare, informandone ovviamente il Maestro Venerabile della Loggia di appartenenza e motivando le cause della richiesta.

La Loggia ricevente, in caso di accettazione della domanda, richiederà l'exeat della Loggia di provenienza corredato dal fascicolo personale e dal nulla osta del Gran Maestro.

L'exeat può essere concesso ai Fratelli o Sorelle non sottoposti a giudizi massonici, in regola con il Tesoro di Loggia per l'intero anno massonico e non in sonno.

L'ammissione nella nuova Loggia spetta di diritto ai Fratelli e Sorelle provenienti da altro Oriente, mentre deve essere approvata a maggioranza dei presenti della Loggia accettante, qualora il trasferimento abbia luogo nello stesso Oriente.

In ogni caso l'ammissione avviene con effetto dalla data del nulla osta del Gran Maestro.

Nel caso che la Loggia di provenienza sia stata disciolta o demolita, provvede all'exeat la Grande Segreteria.

ART. 38 - Nessuno può essere iniziato o trasferito in una Loggia di Oriente diverso da quello della sua residenza senza il nulla osta del Gran Maestro.

ART. 39 - Il Fratello o la Sorella che si trasferisce stabilmente in Oriente diverso da quello in cui lavora la sua Loggia, deve richiedere il trasferimento ad una Loggia funzionante nell' Oriente dove egli ha stabilito la propria residenza, osservando le norme di cui all'art. 13 a meno che, inoltrando domanda motivata tramite la sua Loggia, non ottenga dal Gran Maestro il nulla osta per conservare il diritto a rimanere nella propria Loggia.

ART. 40 - L' affiliando presta giuramento di fedeltà e di obbedienza al Maestro Venerabile della Loggia che lo riceve. I legami e i doveri verso la Loggia di provenienza rimangono inalterati fino alla avvenuta affiliazione nella nuova Loggia.

ART. 41 - Le proposte di promozioni degli Apprendisti e dei Compagni possono essere fatte, oltre che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Muratori a mezzo del Sacco delle proposizioni. La proposta dell'aumento di salario va comunicata alla Loggia senza rivelare né il nome né il grado da accordarsi; la proposta sarà poi discussa nella Camera di competenza.

ART. 42 - La Loggia delibera la promozione ai Gradi di Compagno e di Maestro solo dopo aver constatato che il promuovendo possiede i requisiti di cui all'art. 26 della Costituzione, accertati da una Commissione composta da almeno due Fratelli Maestri nominati dal Venerabile.

CAP. 2°

Dei diritti e doveri dei Liberi Muratori

ART. 43 - I Fratelli e le Sorelle devono comunicare preventivamente, giustificandola quanto meno nella prima seduta successiva, ogni assenza dai Lavori, ed hanno l'obbligo in ogni caso di versare l'obolo per il Tronco della Beneficenza.

ART. 44 - Il Libero Muratore che debba rimanere temporaneamente assente dall' Oriente o che abbia altri particolari impedimenti, può, su sua domanda, essere dispensato dal frequentare i lavori; tale dispensa è di competenza del Maestro Venerabile che ne determina la durata e ne informa la Loggia. Il Fratello o Sorella dispensato è tenuto ugualmente ad adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia ed a versare, una tantum, un contributo per beneficenza.

ART. 45 - I Fratelli e le Sorelle di età superiore ai 70 anni hanno la facoltà di chiedere per particolari motivi da accertarsi in modo rigoroso di essere esentati dai doveri finanziari e dall' obbligo della frequenza; le decisioni in merito sono di competenza della Giunta Esecutiva su proposta motivata della Loggia, che a sua volta sarà esentata dal pagamento delle capitazioni per i Fratelli e Sorelle cui sarà stata concessa la esenzione di cui sopra.

ART. 46 -I membri Onorari sono esenti dagli obblighi degli Effettivi e non sono né elettori né eleggibili per le cariche di Loggia.

ART. 47 - Se un Fratello o una Sorella domanda di essere posto in sonno, il Venerabile nomina una Commissione di Tre Fratelli/Sorelle incaricati di appurarne i motivi e, se del caso, di recarsi presso il Fratello/Sorella dimissionario per esortarlo a recedere dal suo proponimento. Il Fratell/Sorella che chiede di essere posto in sonno è tenuto a regolarizzare la sua posizione con il Tesoro di Loggia per tutto lamio massonico in corso, ed a restituire alla Loggia il brevetto e tutti i documenti, libri, insegne e fregi di proprietà della Loggia, eventualmente in suo possesso.

ART. 48 - Quando un Fratello o una sorella cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere a una Loggia, perde ogni diritto su tutto quanto è di pertinenza di essa.

PARTE PRIMA DEGLI ORGANI

TITOLO 1° DELLE LOGGE

Cap. 1°

Dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia

ART. 49 - Dopo le elezioni dei Dignitari ed Ufficiali, la Loggia deve trasmettere alla Giunta esecutiva, tramite la Gran Segreteria, copia del processo verbale delle elezioni medesime tenutesi ai sensi degli artt. 34 -35- 36 della Costituzione. L'insediamento degli eletti ha luogo solo dopo aver ottenuto il nulla osta del Gran Maestro.

Nella cerimonia dell'insediamento prestano giuramento, nell'ordine: il Venerabile, I Dignitari ed i Componenti il Tribunale della Loggia, gli Ufficiali.

Quindi la Loggia giura fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile.

ART. 50 – All’atto dell’insediamento il Venerabile neo eletto, porta tosi all’Ara, pronuncia il seguente giuramento: « **Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo, sotto gli auspici del Grande Oriente Internazionale - Obbedienza Piazza del Gesù, e sulla fede di Libero Muratore, io..... Maestro Venerabile della Rispettabile Loggia n° all’Oriente di , giuro di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai Lavori di cui mi si affida la direzione se non in caso di insormontabile ostacolo e di seguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali dell’Ordine, la Costituzione del Grande Oriente Internazionale – Discendenza Obbedienza Piazza del Gesù 47/1B e i Regolamenti riguardanti questa Rispettabile Loggia.**

Giuro altresì obbedienza, sottomissione e fedeltà al Gran Maestro dell’Ordine. Così il G ∴ A ∴ D ∴ U ∴ mi assista».

Gli altri Dignitari ed Ufficiali di Loggia prestano aneli’ essi lo stesso giuramento aggiungendo, le parole: « Giuro anche sottomissione, obbedienza e fedeltà al Maestro Venerabile».

ART. 51- Il Venerabile, insediato, assume in consegna la Bolla di Fondazione la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartiene alla Loggia,

Il relativo inventario deve essere stato predisposto dal Segretario in carica al momento delle elezioni o da un suo sostituto designato dai Venerabile uscente.

Nelle Logge fondate da meno di un anno, l’anzianità di cui all’art. 36 della Costituzione non è obbligatoria e la Loggia o il Consiglio delle Luci possono nominare un Oratore aggiunto, un Segretario aggiunto ed un Tesoriere aggiunto.

ART. 52- Il Segretario Aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle sue funzioni e attività e lo sostituisce in sua assenza.

ART. 53- Il Segretario che cessa dai suo ufficio consegna immediatamente al suo successore quanto da lui custodito appartenente alla Loggia.

Della consegna si redige verbale che, vistato dal Venerabile, rimane depositato in Segreteria.

ART. 54- L'elezione del Maestro Venerabile viene fatta in seduta appositamente convocata, con le seguenti norme:

- a) L'Oratore, su invito del Venerabile uscente, da lettura degli artt.34 e 35 della Costituzione e dell'art. 49 del presente Regolamento; illustra l'importanza dei Lavori che la Loggia è chiamata a svolgere;
- b) il Venerabile invita, quindi, gli Apprendisti e i Compagni a coprire il Tempio e a trattenersi nella sala dei Passi perduti, dopodiché, fatta collocare l'urna al centro del Tempio, dispone l'inizio della votazione per la designazione di una terna di candidati alla dignità di Venerabile; terminata la votazione, l'urna viene recata all'Oriente e l'Oratore, assistito da due scrutatori, verifica il numero dei votanti e delle schede e procede alla lettura di ciascuna leggendo ad alta voce i nomi dei votati affinché gli scrutatori annotino i voti riportati da ciascun candidato;
- c) ogni Fratello/Sorella votante deve scrivere nella scheda tre nomi di Fratelli Maestri.

La scheda è tuttavia valida anche se contiene minor numero di nomi; se invece un nome è ripetuto più volte in una scheda, questo viene considerato come scritto una volta sola;

- d) i tre nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti formano la terna per la elezione del Venerabile, a parità di voti sul terzo nome, entra a far parte della terna il Fratello o Sorella più anziano nel grado di Maestro;
- e) il Venerabile ordina il rientro nel tempio dei Fratelli/Sorelle Apprendisti e Compagni ed invita l'Oratore a dare lettura dei nomi designati a candidati, indi provvede alla votazione, per come previsto all'art. 30 del presente regolamento, su ciascun nome separatamente, iniziando da quello che ha riportato il minor numero di voti nella designazione ed escludendo poi dalla votazione l'interessato;
- f) il Fratello o Sorella che riporta la maggioranza assoluta dei voti è eletto alla dignità.

ART. 55 - Nella stessa tornata o in altre successive si procede all'elezione degli altri Dignitari, dei componenti la Commissione di Disciplina e degli Ufficiali mediante votazione a scrutinio segreto, con la partecipazione di tutti i Fratelli e Sorelle della Loggia, usando schede, vidimate dai componenti del Seggio elettorale, sulle quali gli elettori scrivono un solo nome per ogni carica da ricoprire.

Vengono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessuno ottenga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due nomi che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.

Per la carica di Segretario, in considerazione della particolarità dell'incarico, così come per le nomine degli Ufficiali o di alcuni di essi, la Loggia può rimetterne la designazione al Venerabile, nuovo eletto. Al termine di ogni votazione le schede vengono bruciate se nessun Fratello o Sorella dichiara di chiederne la verifica.

ART. 56 - Qualora entro il primo semestre dell'anno massonico si renda vacante la Dignità di Venerabile o di Primo Sorvegliante, si procede ad una nuova elezione.

Se la mancanza si verifica nel secondo semestre. L'opportunità di procedere a nuove elezioni è demandata alla deliberazione della Loggia. Il Maestro Venerabile, i Dignitari e gli Ufficiali di Loggia, insediati nelle rispettive funzioni da meno di sei mesi, conservano il loro ufficio per l'anno massonico successivo senza nuove elezioni.

ART. 57 -I verbali delle tornate in cui hanno luogo le elezioni sono redatti, seduta stante, in doppio originale firmato da tutti i Dignitari. Il Segretario uscente trasmette alla Grande Segreteria uno degli originali ed inserisce l'altro nei registri dei verbali.

Ottenuto il nulla osta dal Gran Maestro, viene partecipata ai nuovi Dignitari ed Ufficiali la loro elezione a cura del Segretario uscente.

ART. 58- La tornata per l'insediamento del Venerabile nuovo eletto è presieduta dal Venerabile uscente; ove esso manchi, dal primo Sorvegliante uscente.

Questo procede all'insediamento del nuovo Venerabile e lo invita a giurare a termini dell'art. 50 del presente Regolamento. Quindi il nuovo Venerabile assume la presidenza e insedia gli altri Dignitari, i Componenti la Commissione di Disciplina e gli Ufficiali nuovi eletti, previa prestazione del giuramento previsto dallo stesso art. 50 del Regolamento.

Cap. 2°

Dell'ordine dei lavori nelle riunioni massoniche

ART. 59 - Per anno massonico va inteso il periodo intercorrente fra il 1° marzo ed il 28/29 febbraio dell'anno successivo.

Nel periodo dall'1 luglio al 31 agosto dell'anno i Lavori sono sospesi per la pausa estiva.

Le Logge si riuniscono normalmente ogni quindici giorni dal 20 settembre al 30 giugno, all'occorrenza possono anticipare la data di inizio dei Lavori al 1° settembre.

Si governano e si amministrano secondo un Regolamento interno in armonia con la Costituzione e contrassegna i loro atti con il proprio sigillo.

Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con l'osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi.

I Lavori devono iniziare trenta minuti dopo l'ora stabilita per le riunioni.

ART. 60 - Il calendario delle riunioni ordinarie di Loggia è fissato dal regolamento interno, approvato con speciale deliberazione in seduta di Primo Grado. Per le riunioni previste dal calendario non vi è obbligo dell'avviso di convocazione.

ART.61- Le sedute straordinarie sono convocate quando il Venerabile lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Fratelli o Sorelle Maestri.

La convocazione è fatta, con avviso recapitato a cura della Segreteria, almeno tre giorni prima della riunione o con termine più breve in caso di urgenza.

ART. 62 – All'ingresso del Tempio è disposto il registro delle presenze sul quale i Fratelli e le Sorelle intervenuti appongono la loro firma.

In esso il Fratello o Sorella Segretario annota i nomi dei Fratelli e Sorelle che hanno giustificato l'assenza.

ART. 63 - L'Ordine del giorno dei Lavori indica gli argomenti proposti per ogni riunione e viene esposto a cura del segretario nella sala dei passi perduti.

Le iniziazioni, le riammissioni, le regolarizzazioni e le affiliazioni hanno la precedenza nell'ordine dei Lavori.

ART. 64 - Durante i Lavori la porta del Tempio deve essere chiusa dall'interno a cura del Fratello Copritore Interno, salvo che non sia stato nominato un Copritore Esterno.

ART. 65 - Alle sedute di Grado di Apprendista assistono tutti i Fratelli e Sorelle.

Da quelle in Grado di Compagno sono esclusi gli Apprendisti, da quelle in Grado di Maestro sono esclusi gli Apprendisti ed i Compagni.

ART. 66 - Dopo aver provveduto alla apertura dei Lavori, il Venerabile invita il Fratello Segretario a leggere il verbale della precedente tornata.

I Fratelli e le Sorelle hanno facoltà di prendere la parola unicamente sulla esattezza del verbale, che deve essere redatto in forma concisa con la indicazione degli argomenti trattati, degli interventi nella discussione e delle deliberazioni adottate.

Sentito l'Oratore, il verbale è sottoposto all'approvazione della Loggia e sottoposto quindi alla sottoscrizione del Venerabile, dell'Oratore e del Segretario, a cura del Maestro delle Cerimonie.

ART. 67- I Fratelli e le Sorelle visitatori sono ammessi nel tempio immediatamente dopo l'apertura dei Lavori e la lettura del Verbale. Durante la lettura di questo nessuno può essere introdotto nel Tempio.

Quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno e in accoglimento della richiesta dei Fratelli/Sorelle visitatori, questi ultimi si uniranno ai Fratelli ed alle Sorelle di Loggia ancora prima dell'ingresso nel Tempio.

In tal caso i Fratelli/Sorelle visitatori entreranno nel Tempio assieme ai Fratelli ed alle Sorelle della Loggia.

Possono essere ammessi ai Lavori massonici anche quei Fratelli o quelle Sorelle che dimostrino di essere attivi in una Loggia all'Obbedienza di una Comunione nazionale o estera riconosciuta dal Grande Oriente Internazionale anche se non è ancora avvenuto lo scambio di Garanti di Amicizia col Grande Oriente stesso.

ART. 68- I Fratelli e le Sorelle in visita vengono ricevuti nel tempio secondo il seguente ordine: Apprendisti; Compagni; Maestri; ex Maestri Venerabili; Maestri Venerabili; Vice Presidenti dei Collegi Circoscrizionali; Presidenti di Collegio Circoscrizionali; Presidenti dei Tribunali Regionali; Garanti di Amicizia, Membri della Suprema Corte del Grande Oriente; Presidente della Suprema Corte del Grande Oriente e Membri di Giunta supplenti, componenti elettivi della Giunta Esecutiva, Gran Tesoriere, Gran Segretario, Grande Oratore, Gran Secondo Sorvegliante, Gran Primo Sorvegliante, Grandi Maestri Aggiunti, Gran Maestro.

Il Protocollo stabilisce le modalità attuali relative al ricevimento dei Fratelli e delle Sorelle.

ART. 69- Ogni Fratello e Sorella deve sedere compostamente nel Tempio al posto assegnatogli e rimanervi durante tutto il corso dei Lavori. Non è consentito ai Fratelli di conversare tra loro, nè fumare.

ART. 70 - Il Fratello o la Sorella che desidera prendere la parola ne fa richiesta al Sorvegliante della propria Colonna alzando il braccio destro. Il Sorvegliante ne informa il Venerabile.

Ottenuto il permesso, il Fratello o La Sorella parla stando in piedi all'Ordine e rivolgendosi al Venerabile.

Ai fini della necessaria concisione ogni Fratello ed ogni Sorella non può, di regola, prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento, né parlare per più di dieci minuti; fanno eccezione gli interventi dell'Oratore e dell'eventuale Relatore.

I Delegati del Gran Maestro, i Componenti la Giunta Esecutiva, i Fratelli e le Sorelle che siedono all'Oriente, l'Oratore, i Sorveglianti possono chiedere la parola direttamente al Venerabile e parlare con precedenza sugli altri Fratelli.

ART. 71 - Il Venerabile può richiamare all'Ordine ogni Fratello ed ogni Sorella e toglierli la parola quando ritenga che il suo discorso non sia ispirato, al doveroso senso di tolleranza, fraternità ed amore o possa turbare l'armonia tra i Fratelli e le Sorelle.

L'Oratore, con il consenso del Venerabile, può correggere quei Fratelli e quelle Sorelle che divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni della Costituzione.

ART. 72- Esaurita la discussione sugli argomenti che comporta no o richiedono una decisione, il Venerabile invita l'Oratore ad esporre in merito le sue conclusioni.

L'Oratore riassume all'uopo le tesi ed opinioni espresse dai Fratelli e dalle Sorelle, prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni.

Dopo tale adempimento nessuno può prender la parola sull'argomento.

Il Venerabile invita, quindi, la Loggia a deliberare.

ART. 73 - Nel caso che vi siano emendamenti agli ordini del giorno, si procede alla votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, cui seguono i modificativi e quindi gli aggiuntivi.

E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell' emendamento.

ART. 74- Le deliberazioni sono prese; per alzata di mano, con prova e controprova, previo computo dei votanti; a scrutinio segreto; per appello nominale, se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

ART. 75 – Nelle votazioni non segrete, qualora per due volte si verifichi la parità dei suffragi, prevale il voto del Maestro Venerabile.

ART. 76 - Nelle votazioni segrete si depositano nell'urna o sacco una palla bianca per esprimere voto favorevole, nera per il voto contrario, rossa per l'astensione; tutti gli aventi diritto hanno l'obbligo di votare. Esaurita la votazione l'Oratore fa il computo dei voti. Nel caso in cui questi non corrispondano al numero dei votanti, la votazione viene ripetuta. Nel computo della maggioranza sono esclusi i voti di astensione.

ART. 77 - Esaurita la discussione sull'ordine del giorno, il Venerabile fa circolare fra le Colonne il sacco delle «proposizioni tacite» nel quale ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni e proposte sottoscrivendole.

Il Venerabile ne esamina il contenuto e ne dà comunicazione alla Loggia, ove lo creda opportuno, senza rivelare il nome dei proponente.

La discussione di proposte non urgenti, così pervenute e comunicate dal Venerabile, può essere rinviata ad una tornata successiva. Deve essere sempre rinviata ogni proposta che implichi oneri per la Loggia o per i Fratelli.

ART. 78 - Al termine di ogni tornata di Loggia, e prima della chiusura dei Lavori, il Venerabile fa circolare fra le Colonne il Tronco della Vedova per raccogliere l'obolo destinato alla beneficenza. Il ricavato viene conteggiato dall'Oratore, annotato a verbale dal Segretario e consegnato al Fratello Elemosiniere dopo essere stato annunciato dal Maestro Venerabile.

ART. 79 - Le sedute in cui non sono ammessi i visitatori a norma dell'art. 20 della Costituzione sono denominate "sedute di famiglia".

Apposito cartello affisso esteriormente alla porta del Tempio ne deve dare avviso affinché siano informati i Fratelli delle altre Officine. Nelle sedute di famiglia non è consentito procedere a scrutinio di iniziandi o riammettendi.

ART. 80 - Le Logge possono creare nel loro seno speciali commissioni permanenti o temporanee per affidare loro compiti determinati: di finanza, di studio, di propaganda, di beneficenza ecc. assegnando, eventualmente un periodo di tempo entro il quale debbono espletare il loro compito.

ART. 81- Ogni Loggia, in ciascun Grado, dedica periodicamente una tornata alle istruzioni rituali, catechistiche e di esoterica, affidandone il compito ad un Fratello o ad una Sorella preventivamente designato.

ART. 82- Le Logge sono convocate in Grado di Compagno e di Maestro, periodicamente, quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre Fratelli/Sorelle Maestri per la convocazione di Maestro o Compagno, e tre Fratelli/Sorelle compagni per la convocazione nel loro Grado.

ART. 83 - Le Logge convocate in Grado di Compagno e di Maestro, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale filosofica e morale e di particolare importanza e delicatezza.

Esse concretano le eventuali proposte da portare innanzi alla Loggia in Grado di Apprendista, deliberano gli aumenti di Grado e procedono alla iniziazione dei Fratelli e delle Sorelle promossi.

ART. 84 - Almeno una volta all'anno e in corrispondenza con uno dei solstizi i Fratelli e le Sorelle delle singole Logge si riuniscono in agape fraterna nella forma stabilita dai Rituali.

ART. 85 - Alla celebrazione di alcune cerimonie indicate nei Rituali, previa autorizzazione del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili, possono essere inviati ai Lavori parenti o amici dei Fratelli o delle Sorelle. I lavori vengono in tal caso aperti ritualmente prima del ricevimento dei profani e vengono ugualmente chiusi dopo il loro commiato.

Cap. 3°

Della fondazione di una Loggia

ART. 86 - Sette Fratelli/Sorelle aventi i requisiti di cui all'art. 14 della Costituzione che ritengano di voler fondare una Loggia, dopo aver avuto il nulla osta da parte della Loggia di appartenenza devono, come primo atto ufficiale, riunirsi in assemblea sotto la presidenza del Maestro più anziano fra loro e nel caso di pari anzianità di quello avente età massonica maggiore. Il Presidente designa un Fratello/Sorella quale Segretario.

ART. 87 - Nel verbale di questa assemblea sono registrati: le generalità profane e massoniche di tutti i componenti con l'indicazione delle rispettive Logge di appartenenza; le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia ed il suo titolo distintivo; la sede ed il Tempio, l'indirizzo profano ed ogni altra eventuale notizia, particolarmente il nome ed i dati personali dei Fratelli/Sorelle che avendo data la loro adesione, non abbiamo potuto, per giustificati motivi, partecipare all'assemblea.

Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene sottoposto a parere consultivo del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili, e quindi trasmesso alla Gran Segreteria con la richiesta del nulla osta preventivo.

ART. 88 - Il numero di sette Fratelli/Sorelle di cui al precedente art. 86 rappresenta condizione minima e indispensabile per la costituzione di una Loggia, spettando poi al Gran Maestro ritenerla caso per caso sufficiente, insieme alla valutazione di ogni altra relativa circostanza.

ART. 89 - La Gran Segreteria può richiedere il parere consultivo del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili sulla documentata richiesta di nulla osta. La richiesta così istruita viene sottoposta al Gran Maestro.

ART. 90 - Ottenuto il nulla osta, il Presidente dell'Assemblea riunita per la fondazione di una nuova Loggia convoca tutti i proponenti, comunica loro l'esito della richiesta e li invita a deliberare all'unanimità dei presenti la fondazione della Loggia. Qualora non siano presenti almeno i due terzi dei proponenti, deve essere indetta altra riunione, ed altra ancora fino ad ottenere il quorum richiesto. In assenza di valide giustificazioni, dopo tre convocazioni non valide, per mancanza di deliberazione dovuta al numero legale, il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti debbono essere rimessi, a cura del Presidente, alla Gran Segreteria, per essere conservati negli archivi.

ART. 91 - Deliberata la fondazione della Loggia, il relativo verbale, sottoscritto a pena di nullità da tutti i presenti, viene rimesso alla Gran Segreteria con la richiesta della Bolla di Fondazione e dell'autorizzazione a procedere all'elezione dei Dignitari ed Ufficiali, secondo le norme previste dalla Costituzione e dal presente Regolamento. Ottenuta la Bolla di Fondazione, vengono subito richieste alle Logge di appartenenza dei Fratelli e delle Sorelle proponenti gli exeat prescritti o al Gran Maestro la richiesta di autorizzazione a mante nere la doppia appartenenza ai sensi dell'art. 16 della Costituzione.

Nel termine di un mese di ricezione dell'ultimo di detti exeat-nulla osta, si deve procedere all'elezione delle cariche, la nuova Loggia procede all'approvazione del regolamento interno.

ART. 92- La Loggia è costituita perfettamente all'atto della ricezione delle patenti costituzionali.

Cap. 4°

Dell'inaugurazione del Tempio

ART. 93 - I Fratelli e le Sorelle possono lavorare nel Tempio solo dopo la sua formale inaugurazione.

ART. 94 – Il Gran Maestro, nel giorno stabilito in accordo con la Loggia, invia una sua deputazione di tre Membri, muniti di poteri speciali, per installare i Dignitari ed Ufficiali nella nuova Loggia, inaugurarne il Tempio e proclamarne la solenne fondazione.

ART. 95 - La deputazione del Gran Maestro sarà ricevuta dalla Loggia costituenda con gli Onori che saranno indicati sui decreto istitutivi. Il capo della deputazione, entrato nel Tempio e preso il primo mazzuolo, apre i lavori della Loggia simbolica al primo grado. I due delegati coadiuvano prendendo il posto delle altre luci

ART. 96 - Il Segretario, dopo l'apertura dei lavori, legge: 1° - il decreto contenente i poteri della deputazione del Gran Maestro; 2°- le tre tavole dei Lavori, designati nelle tre assemblee preparatorie della nuova Loggia; 3°- il pezzo di architettura con cui fu comunicata alla loggia la deliberazione del Gran Maestro perché fosse posta in pendenza delle Costituzioni; 4° - L'elenco dei fondatori e di tutti i Fratelli componenti la Loggia, notando le assenze e le relative cause; 5° - la lista particolareggiata dei Dignitari ed Ufficiali della Loggia.

ART. 97 - Il Capo della deputazione inviterà il Maestro delle cerimonie a presentargli tutti i registri del Segretario, dei quali farà esatta ispezione, prescrivendo quelle correzioni necessarie per conformarle alla Costituzione.

ART. 98 - Il Presidente, adempiute quelle formalità, farà annunciare alle Colonne l'inizio dell'inaugurazione del Tempio. Indi, stando tutti i Fratelli in piedi ed all'ordine, egli ripeterà per tre volte: **«Il nuovo Tempio è consacrato al G A. . D.'. V.'. alla vera virtù ed alla propagazione della reale e franca Società dei liberi Muratori»**

La stessa formula sarà ancora pronunziata per tre volte dinanzi alla Colonna del sud e tre volte dinnanzi alla Colonna del nord.

ART. 99 - Dopo l'inaugurazione, i Dignitari ed Ufficiali della nuova Loggia vengono invitati ad occupare i posti di loro spettanza.

ART. 100 - La Loggia, inaugurata, può procedere ad altre cerimonie; queste dovranno essere celebrate con la massima solennità massonica permessa dal luogo e dalle circostanze. La festa inaugurale ha termine con un'agape.

Cap. 5°

Delle fusioni di Logge

ART. 101 - Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendono fondersi, ciascuna di esse delibera in tornata appositamente convocata detto intendimento a maggioranza assoluta. I verbali vengono redatti ed approvati nella stessa tornata e sottoscritti dai presenti. Copia di tali verbali è inviata alla Grande Segreteria unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere alla fusione indirizzata al Gran Maestro.

La tornata deve riunirsi 15 giorni dopo la data di spedizione degli avvisi di convocazione aventi come ordine del giorno questo solo argomento.

ART. 102 - Ottenuta l'autorizzazione, il Venerabile più anziano nel Grado di Maestro (in caso di parità di anzianità nel grado di Maestro, si terrà conto dell'anzianità massonica) convoca i Fratelli e le Sorelle delle logge che hanno deliberato la fondazione e li invita a stabilire la denominazione della nuova Loggia.

Il venerabile più anziano presiede i Lavori chiamando alle funzioni di Dignitari e di Ufficiali i Fratelli e le Sorelle da lui/lei ritenuti idonei.

Il verbale della seduta viene inviato alla Gran Tesoreria con la richiesta della Bolla di Fondazione e della autorizzazione a procedere alla elezioni delle nuove cariche.

A cura e sotto la responsabilità del nuovo Venerabile vengono inviati alla Gran Segreteria i sigilli e le Bolle di Fondazione delle Logge disciolte. Le Bolle di Fondazione sono poi restituite alla nuova Loggia con l'annotazione dell'avvenuta fusione.

ART. 103 - Ogni Loggia può organizzare incontri ed avere rapporti epistolari sia con una singola Loggia della Comunione Italiana che con una nazionale o estera appartenente a grandi Logge o a Grandi Orientali in rapporti di amicizia con il Grande Oriente Internazionale.

Le manifestazioni collettive, che prevedono interventi di due Logge di Orienti diversi, devono ottenere l'assenso del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili per le sole Logge della Circostrizione, o l'assenso del Gran Maestro, su conforme parere della Giunta Esecutiva, per le Logge di Circostrizione diversa o per quelle estere e nel caso di manifestazioni aperte ai profani.

Non è necessario alcun assenso qualora la riunione fra Logge della Comunione avesse per oggetto la discussione di argomenti posti all'ordine del giorno della Gran Loggia.

ART. 104 - Tre Fratelli o Sorelle che risiedono in Comuni ove non esista alcuna Loggia possono, col consenso delle Logge di appartenenza e l'autorizzazione del Gran Maestro, costituirsi in Triangolo, che lavorerà presso la Loggia di appartenenza della maggior parte dei Fratelli fino al raggiungimento del numero minimo necessario per fondare una nuova Loggia, ai sensi e con le modalità previste dall' art. 86 e successivi del presente Regolamento.

Cap. 7°

Dello scioglimento delle Logge

ART. 105 - La copia conforme del verbale della seduta nella quale la Loggia ha deliberato il proprio scioglimento ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, firmata dal Maestro Venerabile e dagli altri Dignitari, deve essere trasmessa entro quindici giorni dalla riunione al Gran Maestro e al Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili. Contro tale deliberazione sette Fratelli/Sorelle, dei quali tre Maestri, possono ricorrere nei successivi trenta giorni alla Giunta L'executiva, che decide previo parere vincolante del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili.

ART. 106- Il Gran Maestro può, con decreto motivato, sciogliere o demolire d'autorità una Loggia, ai sensi degli artt. 54 e 89, ultimo capoverso della Costituzione.

ART. 107 - Il Maestro Venerabile e i Dignitari di una Loggia disciolta o demolita sono obbligati a consegnare alla Grande Segreteria, la Bolla di Fondazione, la bandiera, il Labaro, il Sigillo, l'Archivio, il Tesoro e quant'altro appartiene alla Loggia.

ART. 108 - Il Fratello di una Loggia disciolta deve chiedere l'affiliazione ad altra Loggia dello stesso Oriente o, in mancanza, della stessa Circoscrizione, entro tre mesi dalla data della delibera di scioglimento o della sentenza che pronunci la demolizione.
In difetto il Gran Maestro ne dichiara la messa in sonno.

TITOLO 2°
DEI LAVORI DELLA GRAN LOGGIA
CAP.1°

Della convocazione ed apertura

ART. 109 - La convocazione della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia è decretata dal Gran Maestro due mesi prima della data di riunione.

La sessione ordinaria annuale della Gran Loggia viene tenuta una volta all'anno con il solstizio d'inverno. Le sedute straordinarie sono convocabili in qualsiasi epoca dell'anno e, se ragioni di urgenza indicate nel decreto di convocazione lo esigono, a termini abbreviati, ma non minori di un mese salvo il disposto di cui all'art. 109 del Regolamento. Quando la convocazione della sessione ordinaria è già indetta, può essere prorogata fino a tre mesi con decreto del Gran Maestro o dell'Autorità Massonica che ne esercita temporaneamente i poteri, se ragioni di particolare urgenza hanno determinato la convocazione di una sessione straordinaria.

ART. 110 - Il Decreto di convocazione della Gran Loggia e l'ordine del giorno, non necessariamente contestuale, devono essere inviati dalla Grande Segreteria a tutte le Logge della Comunione e ai Membri di diritto della Gran Loggia; vengono, altresì, comunicate per notizia ai capi dei Corpi Massonici Rituali riconosciuti ai sensi dell'art. 9 della Costituzione e ai Rappresentanti del Grande Oriente Internazionale presso le Grandi Logge o i Grandi Orienti Esteri.

Per il giorno di apertura della sessione la Grande Segreteria compila l'elenco degli invii effettuati e lo mette a disposizione del Gran Maestro, del Grande Oratore, del Gran Cerimoniere, della Commissione di verifica dei poteri di cui all'art. 101 del presente Regolamento e dei Copritori.

ART. 111- Almeno cinque Logge possono chiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti specifici di interesse attuale e generale per tutta la Comunione, facendo pervenire alla Giunta Esecutiva, entro il 30 settembre di ogni anno, richiesta scritta.

ART. 112- Tutte le relazione di cui all'art. 63 della Costituzione devono pervenire in copia alle Logge almeno 45 giorni prima della data di riunione.

ART. 113- Ogni Maestro Venerabile ha l'obbligo di intervenire alle riunioni della Gran Loggia.

E' data facoltà alla Giunta Esecutiva per il Governo dell'Ordine stabilire la presenza obbligatoria ai Lavori, ma senza diritto a voto, del 1° e 2° Sorvegliante, o di uno solo di essi, ma senza diritto a voto.

La Loggia in Camera di 3° Grado designa un Fratello, anche di altra Loggia, insignito del Grado di Maestro, quale eventuale sostituto del Venerabile.

Le Logge costituite fuori d'Italia possono eleggere a loro rappresentante un Fratello della Comunione purché non rappresenti già una Loggia.

ART. 114- La Grande Segreteria prima del decimo giorno precedente la Riunione della Gran Loggia, fa pervenire al Venerabile della Loggia avente il titolo per partecipare alla riunione, o al suo sostituto, apposita tessera di ammissione numerata e nominativa.

Per la sostituzione o per la regolarizzazione dell'ultima ora, su richiesta della Loggia interessata, accolta dalla Giunta Esecutiva, sentito il Grande Oratore, la tessera trattenuta dalla Gran Segreteria viene consegnata al Maestro delle Cerimonie che la rimette al titolare presentatosi. Nel caso che il Venerabile o il suo sostituto non possano intervenire, sulla tessera verrà indicato il nome del delegato dalla Segreteria della Loggia.

Tessera di altro tipo e colore viene rimessa ai Membri di Diritto ed agli altri Fratelli e Sorelle che hanno facoltà di assistervi.

ART. 115 - La Grande Loggia, in apertura dei lavori, nomina una Commissione di cinque Fratelli/Sorelle per verificare la regolarità dei partecipanti.

Espletato il suo compito, il Presidente della Commissione riferisce sul risultato delle verifiche, sui casi dubbi di ammissibilità del rappresentante presentatosi e sulle cautele adottate.

Sulla base dell'elenco dei presenti regolari, eliminati i dubbi con decisioni sommarie da sottoporre eventualmente alla Gran Loggia, viene riconosciuta e proclamata la presenza del numero legale ai fini della validità delle sedute e delle singole deliberazioni.

La Commissione, prima delle votazioni, comunica il numero aggiornato dei presenti ammessi al voto.

ART. 116 - Nel giorno e nell'ora stabilita per l'apertura della Gran Loggia, in sessione ordinaria, insediatisi il Gran Maestro o chi temporaneamente lo sostituisce, i Grandi Dignitari e i Grandi Ufficiali in carica, e provvedutosi alla momentanea sostituzione di quelli occasionalmente mancanti il Presidente sceglie ed installa i nuovi Grandi Ufficiali della Gran Loggia, i quali rimangono in carica fino all'apertura dei Lavori della successiva sessione ordinaria. Quindi apre i Lavori secondo il Rituale del terzo Grado.

Il Gran Maestro può nominare più Grandi Ufficiali Aggiunti fra tutti i Maestri.

ART. 117- Per partecipare ai lavori i rappresentanti delle Logge di ogni Circonscrizione ed i Garanti di Amicizia di Grandi Logge o di Grandi Orienti esteri, entrano nel Tempio nell'ordine alfabetico della denominazione italiana della Circonscrizione Massonica cui appartengono o della Potenza Massonica che rappresentano.

Seguono nell'ordine i Grandi Maestri Aggiunti Onorari, Grandi Maestri Onorari, ex Grandi Maestri Aggiunti ed ex Grandi Maestri, quindi i Grandi rappresentanti del Grande Oriente Internazionale presso le Potenze Massoniche estere secondo l'ordine alfabetico nella lingua italiana. Questi, qualora rivestano anche l'Ufficio di Grandi Dignitari e di Grandi Ufficiali delle Grandi Logge o di Grandi Orienti, godono delle prerogative protocollari della maggiore dignità o carica rivestita secondo l'ordine di precedenza stabilito delle rispettive Costituzioni.

ART. 118- Dopo l'allocuzione di saluto del Gran Maestro ai Maestri Venerabili delle Logge, ai Membri di diritto della Gran Loggia, ai visitatori ed ai Rappresentanti dei Riti, il Gran Portastendardo issa la Bandiera Nazionale all'Oriente alla destra del Trono, in avanti.

I presenti, in piedi ed all'ordine, rendono gli onori alla Bandiera.

Segue l'appello dei Rappresentanti delle Logge chiamati per circonscrizione secondo l'ordine alfabetico e secondo la data della Bolla di Fondazione.

Cap. 2°

Dei doveri

ART. 119- Il Venerabile o il Delegato intervenuti rispondono dando il proprio nome. Terminato l'appello, viene letto ed approvato il verbale della precedente sessione. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per chiedere di inserire rettifiche o per fatto personale. Il Gran Segretario legge, poi, i messaggi ricevuti per l'occasione da altre Potenze Massoniche. Viene quindi data lettura delle relazioni del Grande Oratore e del Gran Segretario.

Esaurita la discussione sulle dette relazioni, si dà lettura della relazione del Gran Tesoriere, contenente i bilanci consuntivo e preventivo e di quella del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

ART. 120 - Al termine della discussione sulle relazioni di carattere finanziario e patrimoniale si procede alle votazioni sui bilanci e sulle relazioni dei Grandi Architetti Revisori, previste dall'art. 63 lettera b) della Costituzione.

ART. 121 - La Gran Loggia, qualora si debbano rinnovare le cariche, procede alla votazione sulle terne per rielezione del nuovo Gran Maestro e dei Grandi Dignitari della Gran Loggia.

ART. 122 - L'elezione del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari della Gran Loggia vengono effettuate seguendo le seguenti modalità e con le seguenti norme:

A) Almeno settanta giorni prima della data stabilita per le votazioni da effettuarsi in Gran Loggia, la Gran Segreteria provvederà, con apposita Tavola Architettonica, indirizzata a tutte le Logge dell'Obbedienza, a fissare la data di convocazione della Gran Loggia, il calendario dei Lavori e le modalità da seguire nelle singole Logge per procedere alle operazioni di voto di loro competenza.

B) Alla ricezione della suddetta Tavola, tutte le singole Logge dell'Obbedienza, riunite appositamente in Camera di **TERZO GRADO**, eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, fra tutti i Fratelli e Sorelle Liberi Muratori del Grande Oriente Internazionale insigniti di Grado di Maestro, rispettivamente tre candidati alla carica di Gran Maestro, di 1° Gran sorvegliante, di 2° Gran Sorvegliante, di Grande Oratore e di Gran Tesoriere.

Delle suddette votazioni verranno redatti due distinti verbali (forniti appositamente in triplice copia dalla Gran Segreteria), uno per le votazioni a Gran Maestro ed uno per l'elezione a Grandi Dignitari, dai quali risulteranno, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero dei voti nulli ed i nominativi dei Fratelli/Sorelle Maestri presenti. Copia dei suddetti verbali in busta chiusa e sigillata, debitamente compilati, firmati e timbrati col sigillo di Loggia, unita mente ad un piè di lista della Loggia aggiornato, sotto la responsabilità del Maestro Venerabile, alla data delle votazioni, verrà inviata o presentata direttamente alla Gran Segreteria dell'Obbedienza tra il 45° ed il 300 giorno precedente la data di convocazione della Gran Loggia, altre due copie del piè di lista della Loggia, sempre aggiornato sotto la responsabilità del Maestro Venerabile alla data delle avvenute votazioni, saranno altresì trasmesse in busta aperta alla Gran Segreteria stessa ed alla Gran Tesoreria entro i suddetti termini.

Data l'ampiezza dei termini concessi non sono permessi altri modi di presentazione dei verbali e di piè di lista.

C) La Gran Loggia, all'apertura dei Lavori elegge nei suo seno ed a maggioranza di voti, una commissione di 11 Membri che eleggerà a maggioranza di voti un Presidente; in caso di parità di voti presiederà la commissione il Fratello o la Sorella più anziana nel Grado di Maestro.

La Commissione procederà immediatamente al computo dei voti riportati nelle terne di Loggia da ciascun candidato/a secondo le risultanze dei relativi verbali delle Logge stesse e ne redigerà apposito verbale, su modulo predisposto dalla Gran Segreteria, che verrà presentato ai Gran Maestro o al suo sostituto.

Il Gran Maestro comunica il numero dei votanti ed il nome dei tre candidati che hanno ottenuto, ciascuno per ogni singola elezione, il maggior numero di voti con la specificazione dei voti riportati da ciascuno. A parità di voti, entra interna il più anziano per età massonica e successivamente il più anziano per età profana.

D) La Commissione degli 11 membri, escluso il Presidente della stessa, andrà a formare, su designazione della Gran Loggia, due nuove Commissioni:

- 1) Commissione verifica poteri di cui all'art. 116 del presente Regolamento formata da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente più anziano nel grado di Maestro;
- 2) Commissione elettorale formata da altri 5 membri, di cui uno con funzioni di Presidente più anziano nel grado di Maestro.

E) Il Gran Maestro o il suo sostituto pone quindi in votazione separatamente ed a scrutinio segreto il nome di ciascuno dei candidati alla Carica di Ser.mo e Pot.mo Gran Maestro.

Viene posto in votazione per primo il nome del candidato che ha ottenuto il minore numero di suffragi e, via di seguito e con lo stesso criterio, quelli degli altri due candidati.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ex art. 66 della Costituzione o eventualmente con equipollente sistema meccanico o elettrico: verranno sempre e comunque adottati tutti gli accorgimenti del caso atti a tutelare la segretezza del voto.

La commissione elettorale procede al computo dei voti ed il Presidente ne comunica il risultato al termine di ogni singola votazione; terminate le tre votazioni obbligatorie, indipendentemente dal risultato di ciascuna, il Gran Maestro uscente proclama eletto Gran Maestro dell'Ordine il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

A parità di voti viene eletto il più anziano in età massonica.

I risultati di ogni singola votazione devono essere specificatamente annotati nel verbale della Gran Loggia.

F) Si procede quindi alla proclamazione del Gran Maestro che presta solenne giuramento;

G) Dopo la installazione del Ser.mo Gran Maestro, si procede alla votazione dei Grandi Dignitari con le stesse modalità e procedure previste al punto E) del presente art. 123.

Dopo la proclamazione, i Grandi Dignitari prestano solenne giuramento nelle mani del Gran Maestro.

ART.123- Nella stessa Tornata o in Tornata successiva il Gran Maestro provvede alla nomina di tutti i Dignitari ed Ufficiali di Gran Loggia ai sensi dell'art. 64 della Costituzione che, dopo la proclamazione, prestano giuramento nelle mani del Gran Maestro.

ART. 124 - Procedutosi alla proclamazione, alla raccolta dei giuramenti ed alle installazioni, la Gran Loggia riprende la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 125 - Nella seduta il numero legale è presunto, tuttavia, su richiesta di almeno sette Fratelli e/o Sorelle, ne va fatta verifica prima di ogni votazione.

ART. 126 - La Gran Loggia non può discutere né deliberare su argomenti che non siano posti nell'ordine dei giorno, salvo casi eccezionali e motivati, su richiesta di almeno sette Fratelli/Sorelle presenti.

ART. 127 - Non può essere concessa la parola più di due volte sullo stesso argomento, salvo per eventuali richiami a disposizioni o regolamenti o per fatto personale. Il Relatore o il proponente hanno diritto ad avere per ultimi la parola. Gli interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.

ART. 128 - La proposta di rinvio o di sospensione della trattazione di un argomento deve essere avanzata prima che se ne inizi la discussione, salvo che venga sottoscritta dal 50% + 1 dei Fratelli/Sorelle aventi diritto al voto. In ogni caso possono avere la parola per non più di cinque minuti ciascuno, due Fratelli/Sorelle a favore, e due contro la proposta medesima.

ART. 129 - Quando non vi siano altri Fratelli/Sorelle iscritti a parlare, il Gran Maestro dichiara chiusa la discussione.

Sette Fratelli/Sorelle possono, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Gran Maestro, in caso di opposizione, concessa la parola ad un oratore contro ed uno a favore, mette la richiesta ai voti.

Se approvata, gli iscritti in precedenza hanno diritto di parlare nel limite massimo di cui al secondo capoverso dell'art. 127 del presente Regolamento.

ART. 130 - Chiusa la discussione, il Grande Oratore, che deve essere sentito prima di qualunque votazione per riassumere le opinioni espresse compresa eventualmente la propria, dà le sue conclusioni sulle proposte presentate.

ART. 131 - Il Gran Maestro invita la Gran Loggia a deliberare; la votazione si effettua sugli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi cui seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento sono i votati prima dello stesso.

ART.132 - Le deliberazioni sono prese: per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti con diritto a voto; per divisione con computo dei due partiti; a scrutinio segreto con il sistema delle palline rosse, bianche e nere, e per appello nominale se lo chiede almeno un terzo dei Fratelli e delle Sorelle.

ART.133 - Il Sacco della Beneficenza rimane permanentemente presso il Primo Gran Sorvegliante dall'inizio alla chiusura dei Lavori. Nessun Fratello può abbandonare la sessione dei lavori senza aver versato il suo obolo. Espletati tutti i Lavori, prima della loro chiusura il Secondo Gran Sorvegliante, su invito del Gran Maestro, insieme al Grande Oratore e al Gran Tesoriere, accerta l'ammontare del Tronco della beneficenza che viene comunicato con le forme di rito.

ART. 134 - Il tracciato del verbale delle riunioni della Gran Loggia viene siglato in ogni foglio dal Presidente, dal Gran Oratore e dal Gran Segretario prima della chiusura dei Lavori.

ART. 135 - Quindi il Gran Portastendardo ammaina la Bandiera Nazionale nei modi e con gli onori indicati nell'art. 119 del presente Regolamento.

TITOLO 3°

DEL GRAN MAGISTERO

Cap. Unico

Del Giuramento

ART. 136 - Il Gran Maestro eletto presta giuramento pronunciando dinanzi alla Gran Loggia nelle mani del Presidente la seguente formula; *“Alla Gloria del Grande Architetto dell’ Universo io eletto Gran Maestro della Comunione Italiana dell’Ordine dei liberi Muratori del Grande Oriente Internazionale Discendenza Obbedienza Piazza del Gesù 47/1B, sul mio onore e sulla mia coscienza giuro di tutelare e difendere gli interessi morali, materiali e la dignità dell’Ordine, di adempiere a tutti gli obblighi impostimi dalla mia carica e di osservare la Costituzione”*.

Il Gran Maestro, prestato il giuramento, viene immesso nella funzione.

ART. 137 - I Grandi Maestri Aggiunti ed i Grandi Dignitari prestano giuramento con la stessa formula integrata dall’impegno di obbedire al Gran Maestro.

Se i giuramenti non possono essere subito prestati dinanzi alla Gran Loggia, questa può delegare a riceverli la Giunta Esecutiva.

Fino a quando il Gran Maestro eletto non viene immesso nelle sue funzioni, la Gran Loggia continua ad essere presieduta dal Gran Maestro in carica.

TITOLO 4°

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Cap. I

Dei membri: nomine e funzioni

ART. 138 - La scelta dei tre membri elettivi viene fatta con le seguenti modalità

1) entro i giorni 30 dalla scelta dei cinese membri da parte della Gran Loggia tutte le Logge perfette si riuniscono nei propri templi per procedere all'elezione dei tre membri effettivi;

2) ciascun Fratello indica sulla scheda tre nomi; se sono indicate più di tre preferenze la scheda è nulla;

3) ogni Maestro Venerabile rimetterà i risultati delle elezioni entro 10 giorni alla Grande Segreteria. Una commissione composta dai primo Gran Sorvegliante, dal Gran Segretario e dal Grande Oratore, compilerà con verbale la graduatoria dei votati con l'indicazione delle preferenze;

4) il Gran Maestro proclama i nomi degli eletti con l'indicazione delle preferenze da ciascuno ottenute ed emette il relativo decreto di nomina.

A parità di conteggi sono scelti i più anziani in età massonica.

ART. 139 - Il Gran Maestro assegna annualmente i compiti a ciascun Membro della Giunta Esecutiva nel rispetto delle loro competenze istituzionali.

ART. 140 - Il Primo Gran Sorvegliante: cura i contatti con i singoli Fratelli Maestri, ne raccoglie i suggerimenti che vaglia e sottopone all'esame della Giunta Esecutiva; in ogni riunione rituale nella quale possono essere dibattuti argomenti di interesse nazionale, egli interviene per delega della Giunta Esecutiva e ne riferisce alla stessa; cura l'osservanza dei Rituali da parte delle Logge all'Obbedienza e studia, quando richiestone, le eventuali modifiche da apportarvi e le sottopone all'approvazione degli organi competenti; presiede la Commissione dei rituali in mancanza del Gran Maestro.

ART. 141- Il Secondo Gran Sorvegliante: studia e predispone gli schemi da sottoporre all'approvazione del Gran Maestro e della Giunta Esecutiva, delle manifestazioni pubbliche a carattere nazionale; esamina e studia le pubblicazioni profane di interesse dottrinario per la Massoneria e sottopone, se del caso, il risultato dei suoi studi alla Giunta esecutiva; presiede la commissione per la Diffusione del Pensiero Massonico in mancanza del Gran Maestro.

ART. 142 - Il Grande Oratore: cura la scelta, nell'ambito delle formulazioni programmatiche della Gran Loggia, dei temi che, con l'approvazione della medesima, verranno sottoposti all'esame e allo studio da parte delle Logge della Commissione; da il proprio parere esclusivo e vincolante su ogni argomento trattato nella Giunta esecutiva; presiede la Commissione per la riforma della Costituzione in mancanza del Gran Maestro.

ART. 143 - Il Gran Segretario: mantiene i contatti con le singole Logge; cura il coordinamento del lavoro di queste sul piano nazionale avvalendosi anche dei singoli Collegi Circostrizionali dei Maestri Venerabili, provvede a sollecitare le Logge all'adempimento dei loro doveri verso la commissione Nazionale; cura la corrispondenza della Gran Segreteria e dispone quanto altro è necessario per il buon andamento organizzativo della Comunione Nazionale nel rispetto della Costituzione e dei deliberati della Gran Loggia; presiede la Commissione per la solidarietà in mancanza del Gran Maestro.

ART. 144 - Il Gran Tesoriere: cura l'amministrazione della Comunione Italiana: -stabilisce caso per caso, ed in accordo con i desideri della Gran Loggia, i criteri di proprietà delle spese; coordina, quando richiestone, e con potere sindacabile solo dal Gran Maestro, il concorso delle spese di più Organi della Comunione: suggerisce alle Logge ed ai vari Orienti della Comunione i criteri da adottare per migliorare l'andamento delle rispettive amministrazioni.

ART. 145- Il Gran Maestro, a sua descrizione, potrà modificare od aumentare i compiti dei Componenti la Giunta Esecutiva per assicurare il regolare ed efficace svolgimento di ogni attività spirituale e costruttiva alla fedeltà ed all'obbedienza agli Organi del Grande Oriente Italiano.

Cap. 2°

Della convocazione e dei doveri

ART. 146 - La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente nei giorni da essa prestabiliti.

In casi di urgenza il Gran Maestro può convocarla straordinariamente con invito personale e tempestivo. Le sedute sono vali de qualora siano presenti la metà dei componenti aventi voto deliberativo.

ART. 147 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Alle sedute urgenti devono partecipare almeno il Gran Maestro e due componenti aventi diritto a voto deliberativo: in tal caso le deliberazioni devono essere adottate all'unanimità e poi sottoposte alla ratifica nella successiva tornata.

ART. 148 - I verbali delle sedute riportano le deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta l'espressa menzione: vengono approvati seduta stante, o, al più tardi nella seduta successiva e firmati dal Presidente, dal Grande Oratore e dal Grande Segretario.

TITOLO 5°
DEL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE
DEI MAESTRI VENERABILI

Cap. Unico

Nomina dei componenti e funzionamento

ART. 149 - Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, ai sensi dell'art. 78 della Costituzione, si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, in quest'ultimo caso, a mezzo di lettera firmata dai richiedenti.

Nei casi di massima e motivata urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente.

ART. 150 - Risulteranno eletti alle cariche del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, di cui all'art. 79 della Costituzione, coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano in età massonica.

ART. 151 - Il Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili deve informare anche il Delegato Regionale sugli argomenti indicati dall'art. 81 della Costituzione.

**PARTE SECONDA
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA**

TITOLO 1°

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Cap. Unico

ART. 152- Il Gran Maestro, sentita la Giunta esecutiva, procede con proprio decreto alla nomina del Primo Presidente della Suprema Corte del Grande Oriente Italiano.

ART. 153 - La Gran Loggia nomina, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, otto Giudici effettivi e quattro Giudici supplenti della Suprema Corte del Grande Oriente Internazionale, adottando le seguenti procedure:

- almeno dieci giorni prima della riunione della Gran Loggia, i Presidenti dei Collegi Circo-scrizionali dei Maestri Venerabili faranno pervenire in plico raccomandato alla Gran Segreteria i nominativi dei Fratelli candidati a coprire la carica di Giudice effettivo e di Giudice Supplente, avuto presente che i candidati dovranno essere di Grado 3° all'atto della verifica di cui al punto b) di questo articolo. I candidati saranno prescelti dai Maestri Venerabili delle Circo-scrizioni, sentite le singole Logge, nel corso di apposita riunione del Collegio. Le delibere di ogni Loggia, con l'indicazione dei Fratelli prescelti, saranno riportate sul verbale di tornata e notificate al Gran Segretario presso la sede del Gran Maestro ad opera del Segretario di Loggia;

- la Gran Segreteria procede alla verifica dei requisiti dei candidati, ne redige la relativa lista-scheda di cui consegna copia a tutti i componenti della Gran Loggia con diritto di voto; la votazione avverrà segnando una croce a fianco dei nominativi prescelti. Ogni votante non potrà dare la sua preferenza ad un numero superiore a dodici candidati. Le schede con oltre 12 preferenze vengono considerate nulle.

-Una commissione, composta dai Primo e Secondo Gran Sorvegliante, dal Gran Segretario e dal Grande Oratore effettuerà lo scrutinio dei voti e compilerà, con apposito verbale, la graduatoria dei candidati votati, indicando a fianco di ognuno il numero dei voti ricevuti.

Sono dichiarati eletti Giudici Effettivi i primi otto della graduatoria e Giudici Supplenti i successivi quattro. I Giudici Supplenti saranno chiamati a sostituire gli Effettivi seguendo l'ordine di graduatoria; il Gran Maestro, visto il verbale della Commissione, proclama la Composizione della Suprema Corte del Grande Oriente Italiano e gli eletti prestano giuramento nelle sue mani dinanzi alla Gran Loggia con la seguente formula: *“Alla Gloria del Grande Architetto dell’ Universo io ... eletto Giudice effettivo (supplente) della Suprema Corte della Comunione Nazionale dei liberi Muratori Obbedienza - Grande Oriente Italiano - Obbedienza Piazza del Gesù, sul mio onore e sulla mia coscienza, conscio della importanza morale, giuro di amministrare fedelmente la Giustizia Massonica per la superiore tutela degli interessi morali e materiali e per la dignità dell’Ordine; giuro, altresì, di adempiere a tutti gli obblighi disposti alla mia carica e di osservare la Costituzione.”*

Analogo giuramento presterà il Primo Presidente della Suprema Corte del Grande Oriente Italiano. Il Gran Maestro, quindi, immette nelle loro funzioni gli Eletti e il Primo Presidente

ART.154 - Il Primo Presidente della Corte Suprema del Grande Oriente procede, di volta in volta, alla composizione della Corte il cui numero di componenti non sarà mai inferiore a cinque, compreso il Presidente, e ne dà comunicazione alla Grande Segreteria. La sede ufficiale della Corte Centrale del Grande Oriente viene stabilita dal Presidente designato che deve darne comunicazione alla Grande Segreteria.

Il Tribunale di Loggia e il Tribunale Regionale hanno sede o negli Orienti dei rispettivi Presidenti, o in altra che i Presidenti stessi designeranno, dandone comunicazione alla Grande Segreteria.

ART. 155 - In ogni Organo giurisdizionale uno dei Membri del Collegio, designato dal Presidente, assume le funzioni di Cancelliere. Non sono cumulabili le funzioni di Relatore con quelle di Cancelliere.

ART. 156 - Quando il Presidente è incompatibile o indisposto viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 157 - Il Presidente del Tribunale Regionale è nominato dalla Giunta Esecutiva.

Il Vice Presidente, due Giudici effettivi e due Giudici supplenti sono nominati, con votazioni segrete, dal Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili.

ART. 158 - Il Presidente del Tribunale Regionale designa il giudice supplente che dovrà subentrare a quello effettivo in caso di incompatibilità o impedimento di quest' ultimo

ART. 159 - Il Presidente del Tribunale Regionale competente per territorio assegnerà il processo dell'incolpato appartenente ad una Loggia disciolta o demolita al Tribunale di un'altra Loggia della Circoscrizione.

TITOLO 2°

DEGLI ATTI NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Cap. Unico

ART. 160 - Le comunicazioni, le notifiche, le convocazioni, gli inviti son fatti con lettera raccomandata. Tutti i detti atti assumono la data dal timbro postale apposto sul foglio di spedizione.

ART. 161 - La lettera diretta all'incolpato o al denunziante, se torna al mittente perché il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarati, si riterrà come recapitata a tutti gli effetti e sarà depositata presso il Cancelliere del Tribunale competente.

ART. 162 - Gli atti che abbiano raggiunto il proprio scopo, anche se non formalmente perfetti, si riterranno validi

ART. 163 - La sospensione dell'imputato ai sensi dell'art. 86 della Costituzione deve essere immediatamente comunicata alla Gran Segreteria (ex art. 165 del Regolamento).

TITOLO 3°

ISTRUTTORIA

Cap. Unico

ART. 164 - Le denunce debbono essere redatte per iscritto e contenere le indicazioni delle prove. Debbono essere indirizzate o al Venerabile della Loggia di appartenenza del Fratello incolpato o al Presidente del Tribunale Regionale secondo la competenza o al Gran Maestro se competente sia la Corte Suprema del Grande Oriente italiano.

ART. 165 – Dell'apertura del procedimento deve essere sempre data notizia al Gran Maestro il quale, raccolte le informazioni presso il Venerabile della Loggia dell' incolpato, o presso il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, se incolpata è una Loggia, e, sentito il parere consultivo della Giunta Esecutiva, può provvedere a sospendere provvisoriamente gli incolpati da ogni attività massonica, indipendentemente dal disposto dell'art. 86 della Costituzione.

Il Gran Maestro potrà fissare al Tribunale un termine per il deposito della sentenza. Detto termine non dovrà superare i sei mesi.

Il Presidente del Collegio giudicante, ove sopravvengano giustificati motivi, potrà presentare istanza motivata. Il Tribunale competente provvederà alle decisioni del Gran Maestro sulla scorta delle risultanze istruttorie.

ART. 166 - La Gran Segreteria dà notizia dell'apertura del procedimento e della eventuale sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia incolpati al Venerabile competente o al Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili.

ART. 167 - Il Presidente del Collegio giudicante riceve gli atti del procedimento e dà immediata notizia all'incolpato o alla Loggia in persona del suo Venerabile ed al Grande Oratore.

ART. 168 - Il Presidente nomina un Giudice Istruttore, o procede direttamente alla esecuzione dei seguenti atti, fissando un termine per gli stessi:

interrogatori degli imputati e dei testi;

assunzione di prove documentali;

formulazione del capo di imputazione.

Terminata l'istruttoria, il Giudice Istruttore deposita gli atti presso la Cancelleria del Tribunale.

ART.169 - Il Presidente convoca, quindi, il Collegio giudicante che, sentita la relazione dell'istruttoria i decide in Camera di Consiglio o il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'incolpato o la remissione degli atti in istruttoria per un supplemento di indagine.

ART. 170 - Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario affrontare spese, il Presidente ne dà comunicazione alla Giunta Esecutiva, la quale deciderà in merito.

ART. 171- In ogni stato dell'istruttoria il Presidente dell'Organo giudicante investito del processo, o la Giunta Esecutiva, se vi sono particolari motivi di incompatibilità o di opportunità, su istanza delle parti o d'ufficio, trasmette gli atti alla Corte Centrale per la designazione di un altro Tribunale.

TITOLO 4°

DEL DIBATTIMENTO

Cap. Unico

ART. 172 - Il Presidente, vista la sentenza di rinvio a giudizio, fissa il giorno e l'ora della udienza ed invita le parti ed i testi a comparire dando un termine non inferiore a giorni 15.

Se l'incolpato non si presenta e non si giustifica si procede in sua contumacia.

Il dibattimento può essere sempre rinviato con provvedimento motivato adottato dallo Organo giudicante, e se iniziato può essere rinviato in proseguo, per nuove contestazioni o per altri motivi.

ART. 173 - Del giorno del dibattimento deve essere data notizia al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed alla Grande Segreteria. Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Circoscrizione.

ART. 174 - Con l'apertura dei dibattimento, il Presidente, concesso l'ingresso nell'aula ai Fratelli Maestri che desiderino assistere, nomina un difensore d'ufficio qualora l'incolpato non ne abbia nominato uno di fiducia.

L'incolpato o il denunziante possono chiedere la escussione dei testi già sentiti in istruttoria e presentare nuovi documenti ed una nuova lista di testi.

Il Presidente o il Giudice da lui delegato fa una breve lettura degli atti istruttori e dei documenti acquisiti.

Nel corso del dibattimento le parti possono proporre le istanze e le deduzioni che ritengono opportune. Su di esse e su ogni incidente decide il Collegio. Chiudono il dibattimento la relazione dell'Oratore e l'arringa del difensore.

Il Collegio decide in camera di Consiglio sul merito ed emette la propria sentenza. Il Presidente in udienza dà lettura del dispositivo della sentenza.

ART. 175 - Copia della sentenza dovrà essere inviata, a cura del Cancelliere, al Gran Maestro, al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ed ai Venerabile interessato.

Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà che ne sia data comunicazione ai Maestri Venerabili della Circoscrizione.

ART.176 - Nella sentenza si deciderà anche sul carico delle spese. il loro pagamento deve essere effettuato dall'onerato entro 60 giorni dalla comunicazione dei passaggio in giudicato della sentenza. L'inadempiente verrà sottoposto a giudizio massonico.

ART. 177 - La sentenza deve essere depositata ed allegata agli atti entro 15 giorni dalla sua pronunzia. Essa deve contenere l'indicazione delle parti e l'oggetto del processo, essere motivata e sottoscritta dai componenti del Collegio. Il Grande Oratore ne darà comunicazione alle parti entro e non oltre il 7° giorno dal deposito.

ART. 178-I Giudici che hanno iniziato un procedimento devono portarlo a termine fino alla stesura della sentenza anche se nel corso di tale attività giuridica sarà scaduto il periodo di durata della loro carica.

I Giudici potranno essere sostituiti solo in caso di morte o di impedimento assoluto. Il Sostituto è nominato dal Presidente tra i Giudici supplenti.

ART. 179 - Il Tribunale riunito per Tesarne di un processo costituisce un Organo unitario ed indipendente.

ART. 180 - Le sentenze degli Organi giudicanti non più impugnabili, vengono conservate in originale presso la Gran Segreteria. Il Gran Maestro può autorizzare il rilascio di una copia autentica agli interessati.

TITOLO 5°

DELLE IMPUGNAZIONI

Cap. Unico

ART. 181-I provvedimenti emessi nel corso del procedimento sono esecutivi e sono impugnabili unitamente alla sentenza.

ART. 182- La dichiarazione d'impugnazione deve essere proposta alla Cancelleria entro il termine di giorni 3 (TRE) dalla data di conoscenza del dispositivo della sentenza.

ART. 183 - I motivi di gravame devono essere depositati, o spediti con plico raccomandato, al Presidente dell'Organo giudicante entro 30 giorni dalla data di notifica della motivazione della sentenza.

ART. 184 - La dichiarazione di impugnazione proposta in cancelleria deve indicare il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso e il procedimento al quale si riferisce.

ART. 185 -I motivi di gravame debbono essere presentati per iscritto ed indicare specificatamente gli argomenti di fatto e di diritto avverso la impugnata sentenza.

ART. 186 - La Cancelleria del 1° Giudicante, ricevuti i motivi di gravame, trasmette F intero fascicolo processuale al Presidente del Tribunale competente per il 2° grado.

ART.187 - Il Presidente del Tribunale competente per l'appello, letti gli atti ed esaminate le eventuali richieste di audizioni di nuovi testi, ammette questi ultimi, acquisisce nuove prove ed ordina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

ART. 188 - Qualora il Presidente non ritenga di rinnovare o di integrare il dibattimento, il processo si svolgerà sulle basi dell' audizione dell'incolpato e della lettura degli atti processuali.

ART. 189 - Il Presidente del Tribunale d'Appello, fissati il luogo, il giorno e l'ora del dibattimento, convoca le parti con preavviso non inferiore a giorni 30.

ART. 190 - Per tutto quanto non regolamentato si osservano per lo svolgimento del giudizio di appello, le norme che regolano il giudizio di primo grado in quanto applicabili.

TITOLO 6°

DELLA GRAZIA

Cap. Unico

ART. 191 - Il Gran Maestro, concedendo la Grazia, ai sensi dell'art. 69, punto n) della Costituzione, stabilirà nel relativo decreto le eventuali condizioni e modalità per il godimento della stessa.

**PARTE TERZA
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE**

TITOLO UNICO

DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Cap. Unico

ART. 192- La contabilità deve riportare analiticamente le consistenze e le mutazioni di tutte le attività e passività dell'Ordine..

ART. 193 - Per la contabilità devono essere tenuti giornalmente al corrente sotto la responsabilità del Gran Segretario e del Gran Tesoriere:

- a) un giornale di cassa;
- b) un libro inventario;
- c) tutte le scritture particolari che la Giunta esecutiva ed il Gran Tesoriere ritengano necessarie ed opportune.

ART.194 -I libri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente debbono essere vidimati, all'inizio di ogni esercizio massonico, da uno dei Grandi Architetti Revisori.

ART. 195-I documenti relativi ai movimenti di cassa, di conto corrente presso le banche e di quelli riguardanti altri conti, debbono essere riuniti in apposita cartella, previa annotazione sugli stessi dei riferimenti alle registrazioni cronologiche che saranno effettuate esclusivamente in base a documenti regolari e alle lettere in arrivo e in partenza. Le cartelle devono essere depositate in archivio, in ordine cronologico.

ART. 196 - Ogni operazione contabile deve essere immediata mente registrata con richiami al capitolo di bilancio preventivo cd alla apposita deliberazione.

Prima della registrazione sul giornale, deve essere accertato che tutte le partite siano state regolarmente controllate e raffrontate alle lettere in arrivo e in partenza ed ai fogli contabili interni e portino visibile il segno di spunto.

ART. 197 - La corrispondenza contabile, relativa alle operazioni di cassa, agli addebiti e accrediti sui vari conti e a quanto forma oggetto di partite contabili, è tenuta dal Gran Segretario.

ART. 198- Gli incassi ed i pagamenti sono effettuati su appositi ordinativi emessi dalla Gran Segreteria e firmati dal Gran Maestro o da un Membro della Giunta Esecutiva da lui delegato, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere.

ART. 199- Il Gran Tesoriere ha la responsabilità del denaro, dei valori e dei titoli di proprietà, ne cura la custodia nei modi stabiliti dalla Giunta Esecutiva ed esegue gli incassi ed i pagamenti in base a singoli ordinativi.

Può rifiutare il proprio visto ad un ordinativo di pagamento ove non ritenga in armonia coi bilanci approvati. Di tale rifiuto deve darne menzione alla prima riunione della Giunta Esecutiva per la delibera del caso.

ART.200 - La situazione contabile deve essere compilata trimestralmente evidenziando tutti gli elementi costituenti la gestione finanziaria, nonché le variazioni dello stato patrimoniale.

ART. 201 - Alla compilazione dell' inventario si procede annualmente con l'assistenza di uno dei Grandi Architetti Revisori.

ART. 202 - Il controllo amministrativo-contabile si esercita su tutte le documentazioni concernenti introiti, spese ed onorari.

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori tiene apposite sedute periodicamente e, quando lo reputi opportuno, per un più agevole controllo contabile, invita a parteciparvi il Gran Segretario e il Gran Tesoriere.

ART. 203 - Due mesi prima della riunione della Gran Loggia la Giunta Esecutiva consegna per l'esame al Collegio dei Grandi Architetti Revisori, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

ART. 204 - In ogni Oriente, ove hanno sede più Logge, i Maestri Venerabili delle Logge che decidono di lavorare in cassa comune, nominano una Commissione Amministrativa di Finanza composta da un componente per ogni Loggia, di cui uno con funzioni di Presidente.

Detta commissione provvederà alle spese di amministrazione della cassa comune, utilizzando le somme introitate sulle tasse di iniziazione, sugli aumenti di paga e sulle capitazioni mensili dei singoli Fratelli appartenenti alle Logge stesse.

Essa è tenuta ad avere un giornale di cassa ed un libro inventario, con pagine numerate progressivamente e vistate dal Presidente del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili.

La Commissione dura in carica un anno.

NORME TRANSITORIE

ART. 205 - Il presente regolamento può essere modificato o integrato dalla Giunta Esecutiva. Ogni modifica sostanziale o integrazione formale o sostanziale deve ottenere la successiva ratifica della Gran Loggia.

Il Gran Maestro, con proprio decreto, renderà operanti le modifiche e le integrazioni fino alla ratifica della Gran Loggia.

PARTE QUARTA

Cap. 1°

DEL COMPORTAMENTO IN LOGGIA DEL FRATELLO APPRENDISTA AFFILIATO O VISITATORE

ART. 206 - In ogni Oriente, ove hanno sede più Logge, i Maestri Venerabili delle Logge che decidono di lavorare in cassa comune, nominano una Commissione Amministrativa di Finanza composta da un componente per ogni Loggia, Detta commissione provvederà alle spese di amministrazione della cassa comune, utilizzando le somme introitate sulle tasse di iniziazione, sugli aumenti di paga e sulle capitazioni mensili dei singoli Fratelli appartenenti alle Logge stesse.

Essa è tenuta ad avere un giornale di cassa ed un libro inventario, con pagine numerate progressivamente e vistate dal Presidente del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili.

La Commissione dura in carica un anno.

ART. 207- Il Fratello che arriverà in Loggia quando i Lavori sono già incominciati si fa riconoscere dal Cop. Est., e quindi batte tre colpi, ad uguali intervalli alla porta del Tempio. Allorché la porta viene aperta il Fratello nuovo venuto si pone all'Ord. col segno gutturale, indi procede con i tre passi rituali, saluta il Ven. poi il 1° Sorv. quindi il 2° Sorv. ancora il Maestro Venerabile, e quindi va a prendere posto nella Colonna Nord, nella bancata più bassa.

ART. 208 - Il Fratello in Loggia deve stare composto con le mani sulle ginocchia, può parlare solo dopo che ha chiesto ed ottenuto la parola, ponendosi rigorosamente all'Ord. e ricordandosi che il significato simbolico è il distacco delle passioni e delle debolezze del corpo dal cervello, che deve sempre sublimare spiritualmente ogni intervento, mondo da qualsiasi contrasto o peggio da animosità.

I FFrr.: più dotati, con umiltà debbono donare agli altri senza presunzione di non potere ricevere anche dal più umile di intelletto, lo sfoggio del proprio sapere, per quanto illuminato possa essere, è violazione della principale virtù massonica, la Tolleranza, che determina polemiche ed insanabili dissidi.

ART. 209- Il Fr.: nel Tempio, che è il più sacro di tutti i Templi delle varie credenze religiose perché possono accedervi soltanto uomini uniti da una profonda Fratellanza, deve tenere sempre presente che è la fucina che consente gradualmente il conseguimento di uno scopo elevato e grandioso: l'elevazione spirituale per il miglioramento sostanziale dell'Uomo e della società.

INDICE GENERALE

I ‘ Landmarks’

Compendio

Obblighi di un Libero Massone

COSTITUZIONE

PARTE GENERALE

TITOLO I

Principi fondamentali

TITOLO II

Principi di struttura

TITOLO III

Del Libero Muratore

cap. I Delle iniziazioni ed affiliazioni

cap. II Dei diritti e doveri

cap. III Degli aumenti di paga

PARTE PRIMA: DEGLI ORGANI

TITOLO I

Delle Logge

cap. I Dell’organizzazione e funzionamento

cap. II Dei dignitari ed ufficiali

cap. III Dello scioglimento

TITOLO II

Della Gran Loggia

cap. I Struttura

cap. II Funzionamento

TITOLO III

Del Grande Magistero

cap. I Composizione

cap. II Del Gran Maestro

cap. III Dei Grandi Maestri Aggiunti

TITOLO QUARTO

Della Giunta Esecutiva

cap. I Composizione

cap. II Funzioni

TITOLO QUINTO

Del Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili

cap. I Della composizione e della sede

cap. II Delle Funzioni.

PARTE SECONDA: DELLA GIUSTIZIA MASSONICA

TITOLO I

Principi Generali

TITOLO II

Delle colpe e delle pene

TITOLO III

Degli organi giudiziari

Cap. I Della formazione

Cap. II Della competenza

Cap. III Dell'impugnazione

TITOLO IV

Giurì d'Onore

Sez. I Della formazione

Sez. II Della competenza.

PARTE TERZA: LA GESTIONE PATRIMONIALE

TITOLO I

Del Patrimonio

TITOLO II

Del Bilancio

TITOLO III

Degli organi

REGOLAMENTO

CAPITOLO PRIMO

Regole e Principi Generali

PARTE GENERALE

TITOLO UNICO DEI LIBERI MURATORI

- Cap. 1° Delle Inizializzazioni, trasferimenti, promozioni
- Cap. 2° Dei diritti e doveri dei Liberi Muratori.

PARTE PRIMA DEGLI ORGANI

TITOLO 1° DELLE LOGGE

- Cap. 1° Dei dignitari ed Ufficiali di Loggia
- Cap. 2° Dell'ordine dei lavori nelle riunioni massoniche
- Cap. 3° Della fondazione di una Loggia
- Cap. 4° Dell'inaugurazione del Tempio
- Cap. 5° Delle fusioni di Logge
- Cap. 6° Del funzionamento delle Logge e dei Triangoli
- Cap. 7° Dello scioglimento delle Logge

TITOLO 2° DEI LAVORI DELLA GRAN LOGGIA

- Cap. 1° Della convocazione ed apertura
- Cap. 2° Dei doveri

TITOLO 3° DEL GRAN MAGISTERO

- Cap. Unico
Del Giuramento

TITOLO 4° DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- Cap. 1° Dei membri; nomine e funzioni
- Cap. 2° Della convocazione e dei doveri

TITOLO 5°

DEL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MAESTRI VENERABILI

- Cap. Unico
Nomina dei componenti e funzionamento

PARTE SECONDA

**DELLA GIUSTIZIA MASSONICA
TITOLO 1° DEGLI ORGANI GIUDIZIARI**

Cap. Unico

TITOLO 2°

DEGLI ATTI NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Cap. Unico

TITOLO 3°

ISTRUTTORIA

Cap. Unico

TITOLO 4°

DEL DIBAITIMENTO

Cap. Unico

TITOLO 5°

DELLE IMPUGNAZIONI

Cap. Unico

TITOLO 6°

DELLA GRAZIA

Cap. Unico

PARTE TERZA

**DELLA GESTIONE PATRIMONIALE TITOLO UNICO
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**

Cap. Unico

PARTE QUARTA

**Cap. 1° “ DEL COMPORTAMENTO IN LOGGIA DEL FRATELLO
APPRENDISTA AFFILIATO O VISITATORE “**